

Serie Ordinaria n. 7 - Mercoledì 11 febbraio 2026

D.d.s. 4 febbraio 2026 - n. 1334**Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Intervento SRE01 «Insediamento giovani agricoltori». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande. Anno 2026**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E MULTIFUNZIONALITÀ

Visti i Regolamenti (UE):

- 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e ss.mm.ii.;
- 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e ss.mm.ii.;
- 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii.;
- 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità e ss.mm.ii.;
- 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune e ss.mm.ii.;
- 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC e ss.mm.ii.;
- 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione e ss.mm.ii.;
- 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni;

Visti:

- il decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 «Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;
- il decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 93348 del 26 febbraio 2024. «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027»;

Visti:

- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP), approvato dalla Commissione Europea con decisione di Esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2025) 8022 del 27 novembre 2025 e in particolare quanto disposto per l'intervento SRE01;
- la d.g.r. n. XI/7370 del 21 novembre 2022 avente ad oggetto «Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)» e dei relativi allegati, come da ultimo modificata dalla d.g.r. n. XII/5595 del 30 dicembre 2025;
- l'approvazione da parte del Comitato di Monitoraggio regionale, istituito con decreto n. 2574 del 23 febbraio 2023, dei criteri di selezione dell'Intervento SRE01 «Insediamento giovani agricoltori» in data 22 novembre 2023;

Visti:

- la comunicazione del 30 gennaio 2026 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
- il parere favorevole dell'Autorità Ambientale, dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), e dell'Autorità di Gestione Regionale relativo alle disposizioni attuative di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto, comunicati via mail rispettivamente in data 10 ottobre 2023, 2 febbraio 2026 e 27 gennaio 2026, agli atti della Struttura;

Ritenuto di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Intervento SRE01 facente parte del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di € 2.000.000,00 la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste n. 14314/2025, con oggetto «Piano Strategico della PAC Italia 2023-2027 - Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Individuazione dei Responsabili degli Interventi - Aggiornamento», con il quale è stato aggiornato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili dei singoli Interventi, tra cui dell'Intervento SRE01 «Insediamento giovani agricoltori»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente a interim della Struttura Servizi alle imprese agricole e multifunzionalità attribuite con d.g.r. XII/3810 del 27 gennaio 2025;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggio economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

recepisce le motivazioni espresse nelle premesse,

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Intervento SRE01 «Insediamento giovani agricoltori», di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di € 2.000.000,00 la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi e Servizi www.bandiregione.lombardia.it e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027>;

5. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Lucia Silvestri

Allegato A

Finanziato
dall'Unione europeaPSR LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTERADICIRegione
Lombardia

Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della
PAC 2023-2027 della Regione Lombardia
Intervento SRE01 – Insediamento giovani agricoltori
DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ANNO 2026

INDICE

PARTE I “DOMANDA DI AIUTO”	
1 FINALITÀ E OBIETTIVI	
2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE	
3 SOGGETTI BENEFICIARI	
4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	
4.1 PIANO AZIENDALE	
4.2 SOGGETTI ESCLUSI DALL’AMMISSIBILITÀ AL PREMIO.....	
5 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE	
6 COSA VIENE FINANZIATO	
7 DOTAZIONE FINANZIARIA	
8 CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AGEVOLAZIONE	
8.1 TIPOLOGIA DI AIUTO	
8.2 IMPORTO DEL PREMIO.....	
9 DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI	
10 CRITERI DI VALUTAZIONE	
11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
12 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	
12.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA	
12.2 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA	
12.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA	
12.4 MODIFICA DELLA DOMANDA E RICEVIBILITÀ.....	
13 ISTRUTTORIA	
13.1 ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA	
13.2 CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE	
14 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	
15 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI	
16 REALIZZAZIONE DEL PIANO AZIENDALE	
17 PROROGHE	

18	VARIANTI
18.1	DEFINIZIONE DI VARIANTE.....
18.2	ITER DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE
18.3	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VARIANTE.....
18.4	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE
18.5	ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE.....
	LA MANCATA CONCESSIONE DELLA VARIANTE A SEGUITO DI UNA RIDUZIONE DEL PUNTEGGIO, CHE CAUSI L'ESCLUSIONE DELLA DOMANDA DALLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE FINANZIATE, DETERMINA LA DECADENZA DELLA DOMANDA STESSA.
19	CAMBIO DEL SOGGETTO RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO
19.1	CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO
19.2	COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
19.3	COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO DOPO IL PAGAMENTO DEL SALDO DELLA SECONDA RATA.....
	PARTE II "DOMANDA DI PAGAMENTO"
20	MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
20.1	EROGAZIONE DELLA PRIMA RATA.....
20.2	EROGAZIONE DELLA SECONDA RATA.....
21	CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEL COMPLETAMENTO DEL PIANO AZIENDALE
22	CONTROLLO IN LOCO
23	CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
24	CONTROLLI "EX POST"
25	DECADENZA DAL PREMIO
25.1	DECADENZA TOTALE
25.2	DECADENZA PARZIALE.....
26	PROCEDIMENTO DI DECADENZA
27	IMPEGNI
28	CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
	PARTE III "DISPOSIZIONI COMUNI"
29	DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA
29.1	RICHIESTA DI RETTIFICA DELLE DOMANDE DI AIUTO
29.2	RICHIESTA DI RETTIFICA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO
30	RINUNCIA
31	MONITORAGGIO DEI RISULTATI
31.1	INDICATORI.....
31.2	CUSTOMER SATISFACTION.....
32	RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
32.1	RIMEDI AMMINISTRATIVI
32.2	RIMEDI GIURISDIZIONALI.....
33	SANZIONI
34	TRATTAMENTO DATI PERSONALI
35	RIEPILOGO TEMPISTICA

ALLEGATO 1 – CRITERI PER LA VERIFICA DEL CONTROLLO EFFETTIVO E DEI POTERI DI GESTIONE NELLE VARIE TIPOLOGIE SOCIETARIE, DI CUI AL PARAGRAFO 4, PUNTO 8)

ALLEGATO 2 – MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI, DI CUI AL PARAGRAFO 10, TABELLA 2.....

ALLEGATO 3 - BILANCIO D'ESERCIZIO, DI CUI AL PARAGRAFO 27, LETTERA N).....

ALLEGATO 4 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

PARTE I “DOMANDA DI AIUTO”

1 FINALITÀ E OBIETTIVI

Le finalità dell'intervento sono:

- 1) la concessione di un sostegno a giovani imprenditori agricoli che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
- 2) l'offerta di opportunità e strumenti per attrarre giovani nel settore agricolo e per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali.

2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'intervento si attua su tutto il territorio regionale.

3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola, in qualità di:

- 1) titolare di una impresa individuale;
- 2) rappresentante legale di una società agricola¹ di persone, di capitali o cooperativa.

Il primo insediamento deve avvenire in una impresa o in una società, che abbia nel territorio della regione Lombardia:

- il centro aziendale, se esistente, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale;
- almeno il 50 % della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale.

Non possono presentare domanda i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda priva di SAU aziendale.

4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti di cui al paragrafo 3, alla data di presentazione della domanda di premio, devono:

- 1) essere giovani agricoltori di età maggiore ai 18 anni e inferiore a 41 anni non compiuti;
- 2) avere iniziato l'insediamento per la prima volta in un'azienda agricola non più di 24 mesi prima della data di presentazione della domanda.

Per inizio di primo insediamento s'intende la data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo, cioè la più remota tra le date di:

- prima movimentazione della partita IVA, ossia la data della prima fattura ricevuta o emessa per acquisto/cessione di beni o di servizi relativi alla conduzione dell'azienda agricola;
- prima registrazione sui libri contabili della movimentazione di beni o di servizi relativi alla conduzione dell'azienda agricola;

¹ Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i.

- 3) condurre un'azienda agricola con una dimensione economica, in termini di Produzione Standard per il periodo 2023 – 2027, vedi il portale della Regione Lombardia dedicato al Piano Strategico della PAC 2023 – 2027 all'indirizzo www.psr.regione.lombardia.it, compresa tra:
- a) € 12.000,00 e € 300.000,00 nel caso di azienda agricola ubicata in "Aree svantaggiate di montagna", come definita al paragrafo 5, lettera a);
- b) € 18.000,00 e € 300.000,00 nel caso di azienda agricola ubicata in "Altre aree", come definita al paragrafo 5, lettera b).

In applicazione del Regolamento (UE) n. 2020/1652 del 04/11/2020, la produzione standard (PS) unitaria delle colture e degli allevamenti è calcolata, in Italia, dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); ai fini del calcolo della produzione standard si utilizza la media dei prezzi degli anni dal 2015 al 2019.

Il valore della PS aziendale è calcolato in modo automatico dalla procedura di gestione del Fascicolo aziendale nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.).

In base alle disposizioni del suddetto Regolamento, le attività connesse, come ad esempio l'agriturismo, e le colture di secondo raccolto non entrano nel calcolo della PS.

Per le aziende che praticano allevamenti in soccida, la stessa non è considerata "attività di produzione agricola" ma "attività di servizio", quindi i relativi proventi possono essere indicati nel Piano aziendale e nel bilancio aziendale tra le "altre attività", tuttavia non entra nel calcolo della PS;

- 4) possedere un'adeguata conoscenza e competenza professionale, che si intendono acquisite dai soggetti che, in alternativa, abbiano conseguito:
- a) un titolo di studio universitario a indirizzo agricolo, forestale, alimentare, ambientale, veterinario o in scienze naturali;
- b) un titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
- c) un titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, attestata dal versamento dei contributi agricoli dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
- I titoli di studio e l'esperienza lavorativa di cui al presente punto, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di finanziamento o essere conseguiti entro la data di completamento del Piano aziendale di cui al successivo punto 6);
- 5) possedere l'attestato della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), anche provvisorio, rilasciato dall'Amministrazione competente.
Il beneficiario deve conseguire l'attestato della qualifica di IAP definitivo entro la data di completamento del Piano aziendale di cui al successivo punto 6). Nel caso di società l'attestato della qualifica di IAP, sia provvisorio che definitivo, deve essere posseduto anche dalla stessa entro il medesimo termine;
- 6) compilare il Piano Aziendale, **parte integrante della domanda di premio presentata nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.)**, sulla base di quanto indicato al successivo paragrafo 4.1;
- 7) compilare un bilancio previsionale di cinque anni, **parte integrante della domanda di premio presentata nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.)**;
- 8) essere **insediati per la prima volta in un'azienda agricola** in qualità di **capo azienda**, ossia avere assunto il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari.
Pertanto, nel caso di:
- un'**impresa individuale**, il giovane agricoltore è *ipso facto* capo azienda.
 - una **società**, il giovane agricoltore esercita il controllo effettivo se:
 - A) detiene una quota rilevante del capitale;
 - B) partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione, anche finanziaria, della società;

C) provvede alla gestione corrente della società.

Tali principi vanno applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie, secondo i criteri riportati nell'Allegato 1 delle presenti disposizioni attuative;

- 9) insediarsi per la prima volta in una nuova azienda agricola che non derivi dalla suddivisione, successiva all'01.01.2014, nella conduzione, tra coniugi, soggetti parenti fino al 2° grado o affini fino al 2° grado, di un'azienda preesistente, come definito ai fini INPS e di seguito indicato:

PARENTELA: vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite		AFFINITA': vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge	
Grado	Rapporto di parentela con il soggetto beneficiario	Grado	Rapporto di affinità con il soggetto beneficiario
1°	<ul style="list-style-type: none"> • padre e madre • figlio o figlia 	1°	<ul style="list-style-type: none"> • suocero o suocera • figlio o figlia del coniuge
2°	<ul style="list-style-type: none"> • nonno o nonna • nipote (figlio del figlio o della figlia) • fratello o sorella 	2°	<ul style="list-style-type: none"> • nonno o nonna del coniuge • nipote (figlio del figlio del coniuge) • cognato o cognata

Pertanto, ai fini delle presenti disposizioni attuative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per suddivisione di un'azienda si intende la fattispecie per la quale un'azienda originaria preesistente, costituita da terreni e/o fabbricati, condotta da un soggetto in forza di un legittimo titolo di conduzione, ossia proprietà, altro diritto reale ovvero contratti previsti dal codice civile o leggi speciali, viene per una o più parti condotta da uno o più nuovi soggetti coniugi, parenti fino al 2° grado o affini fino al 2° grado con il precedente conduttore, e per la restante parte rimane condotta da quest'ultimo.

Non può quindi essere ammesso al premio previsto dalle presenti disposizioni attuative, il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi" quale contratto di locazione o comodato d'uso, nonché la costituzione di una nuova azienda attraverso il passaggio, in forma gratuita o onerosa, di proprietà o altro diritto reale di terreni e fabbricati rurali del coniuge, con il cedente che prosegue l'attività agricola come conduttore di una parte dell'azienda stessa.

Non può essere ammesso al suddetto premio, neppure il giovane che si insedia in una impresa o una società la cui sede operativa sia in promiscuità con la sede operativa di una azienda preesistente, ancora attiva, e condotta da soggetti parenti fino al 2° grado o affini fino al 2° grado.

Sono, inoltre, escluse dai premi le costituzioni ex novo di società tra coniugi uno dei quali sia già titolare di azienda agricola individuale, nonché l'ipotesi in cui in una società nuova o preesistente di cui sia socio un coniuge, entri a far parte l'altro coniuge.

Nel periodo intercorrente tra la validazione della domanda di premio e i dieci anni successivi alla data di pubblicazione sul Portale Bandi e Servizi (Bes) del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di premio di cui al paragrafo 15, il soggetto beneficiario del premio può acquisire ulteriori terreni e/o fabbricati, condotti da soggetti parenti fino al 2° grado o affini fino al 2° grado, titolari di un'azienda preesistente e ancora attiva, a condizione che siano finalizzati all'espansione dell'azienda in cui si è insediato il soggetto beneficiario stesso;

- 10) insediarsi, nel caso di subentro nella conduzione di una impresa individuale o di una società agricola² di persone, di capitali o cooperativa preesistente, in una azienda il cui titolare o rappresentante legale cedente:

² Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i.

- a) deve avere il legittimo possesso dell'azienda da almeno due anni al momento della presentazione della domanda o del subentro se questo è già avvenuto;
- b) non deve avere beneficiato del premio di primo insediamento nell'ambito della politica di sviluppo rurale comunitaria 2014-2022.
Sono fatti salvi i casi di forza maggiore di cui all'articolo 3 "Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali" del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.

4.1 Piano aziendale

Il Piano Aziendale di cui al precedente paragrafo 4, punto 6), deve:

- a) inquadrare la situazione di partenza dell'insediamento, l'idea imprenditoriale che si intende attuare, le tappe essenziali che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione, gli obiettivi e i risultati che si intende raggiungere, con evidenza di quelli orientati verso la sostenibilità economica ed ambientale e verso l'utilizzo della "Tecnologia dell'informazione e della comunicazione" (ICT) e i mercati di riferimento ai quali il soggetto beneficiario rivolge la propria offerta (mercati target);
- b) comprendere da un **minimo di una a un massimo di sei azioni** che si intende realizzare, scelte tra quelle connesse al Principio di selezione 1 "Requisiti qualitativi degli interventi programmati e illustrati nel Piano aziendale", Obiettivi 2, 3, 4, 5 e ai relativi Obiettivi operativi, e indicate alla Tabella 2 delle presenti disposizioni attuative;
- c) dimostrare che **almeno il 50% dell'importo totale del premio** richiesto sarà **utilizzato** per le **spese di attuazione dell'idea imprenditoriale proposta con il Piano Aziendale** dell'impresa o della società in cui avviene l'insediamento, ossia le **spese collegate alla realizzazione delle azioni**, indicate alla Tabella 2 e **connesse agli Obiettivi operativi previsti dal Piano Aziendale** stesso, al netto dell'IVA.

Nel suddetto importo potranno essere ricomprese, **entro il limite complessivo di € 10.000,00**, anche se non direttamente connesse alla realizzazione delle sopra indicate azioni, le eventuali seguenti spese:

- 1) **costituzione dell'impresa o della società**, ad esempio spese notarili;
- 2) **ratei** (quota capitale e interesse) **o canoni** relativi alla stipula di nuovi contratti di affitto di terreni e/o fabbricati strumentali alla attività agricola, pagati nel periodo di realizzazione del Piano Aziendale e per la realizzazione delle azioni previste dallo stesso;
- 3) **rate** relative ai **mutui** per l'acquisto di terreni e/o fabbricati strumentali alla attività agricola, pagate nel periodo di realizzazione del Piano Aziendale e per la realizzazione delle azioni previste dello stesso.

Tutte le spese dovranno essere giustificate dai relativi documenti di spesa allegati alla domanda di pagamento della seconda rata del premio, con le modalità di cui al successivo paragrafo 20.2;

- d) **essere avviato dopo la data di presentazione della domanda e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data di concessione del premio**, ossia la data di pubblicazione sul Portale Bandi e Servizi (BeS) del provvedimento di ammissione a finanziamento.

L'avvio del Piano Aziendale, ossia la "Data di inizio piano", **corrisponde alla data di inizio di una delle attività incluse nel Piano Aziendale stesso**; la data di inizio delle attività è verificata sulla base degli elementi di seguito indicati:

Attività inclusa nel Piano Aziendale	Elemento di verifica dell'inizio dell'attività
1) Espansione dell'azienda agricola tramite contratti di conduzione di terreni	Data di stipula dei contratti giustificativi del possesso di nuovi terreni, la cui conduzione è iniziata dopo la data di presentazione della domanda

Attività inclusa nel Piano Aziendale	Elemento di verifica dell'inizio dell'attività
2) Acquisto di terreni e/o fabbricati produttivi	Data della proposta formale di acquisto di nuovi terreni e/o fabbricati produttivi, con esclusione dei terreni e/o fabbricati produttivi condotti e/o posseduti alla presentazione della domanda
3) Costruzione e/o ristrutturazione di immobili produttivi	Data di inizio attività comunicata al Comune, come risultante dal relativo titolo autorizzativo previsto dalla normativa edilizia, ad eccezione dei casi di esclusione previsti dal Comune
4) Acquisto di beni o servizi diversi da quelli di cui ai punti 1) e 2)	Data del documento di trasporto (DDT), indipendentemente dalla causale: conto vendita, conto prova, conto visione, eccetera. In alternativa: data di pagamento di eventuali acconti, anticipi, caparre, se antecedente. Sono escluse dalla presente categoria le spese sostenute per onorari di professionisti e consulenti relativi alla predisposizione del Piano Aziendale.

- e) **essere completato entro e non oltre 24 mesi** dall'avvio del Piano aziendale stesso.
Il Piano aziendale si intende completato se tutti gli Obiettivi operativi programmati, di cui al paragrafo 10, sono raggiunti.

4.2 Soggetti esclusi dall'ammissibilità al premio

Sono esclusi dall'ammissibilità al premio i soggetti che non rispettano le condizioni di cui al paragrafo 4.

Si specifica in particolare che sono esclusi dall'ammissibilità i soggetti che risultano già insediati per la prima volta in agricoltura, ossia i soggetti che alla data di presentazione della domanda di premio:

- hanno attivato una partita IVA in campo agricolo da oltre 24 mesi;
- hanno già beneficiato di un sostegno comunitario o nazionale per l'insediamento dei giovani agricoltori;
- sono stati o sono titolari di un'altra impresa agricola individuale;
- sono stati o sono rappresentanti legali di un'altra società agricola di persone, capitali o cooperativa.

5 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE

Le domande sono distinte, per la determinazione dell'importo del premio, secondo l'area altimetrica della SAU ubicata in Lombardia dell'azienda condotta dal richiedente alla chiusura della domanda.

In particolare, sono distinte domande presentate da richiedenti che conducono un'azienda la cui SAU ubicata in Lombardia ricade, in alternativa, per più del 50% nel territorio dei Comuni compresi in:

- a) **aree svantaggiate di montagna;**
- b) **altre aree.**

Per la classificazione delle aree di cui sopra, il riferimento è l'Allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 della Regione Lombardia, pubblicato sul portale di Regione Lombardia al seguente indirizzo: <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/il-programma-6/complemento-per-lo-sviluppo-rurale>

6 COSA VIENE FINANZIATO

Il sostegno consiste nell'erogazione di un premio per il primo insediamento dei giovani in agricoltura. Nessun investimento è oggetto di finanziamento.

7 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Intervento, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a € **2.000.000,00**, di cui 40,70% a carico del FEASR, 41,51% a carico delle risorse nazionali, 17,79% a carico delle risorse regionali.

Qualora il premio totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata con motivazione del Responsabile di Intervento, previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione Regionale, utilizzando le eventuali risorse che si rendessero disponibili entro il termine delle istruttorie di cui al paragrafo 13.2.

È garantito il finanziamento complessivo dell'ultima domanda ammessa a finanziamento.

Nell'ambito di tale dotazione, è garantita una riserva fino alla concorrenza del 15% della dotazione per le domande presentate da richiedenti conduttori di aziende con più del 50% della SAU aziendale lombarda ricadente nelle Aree Interne.

L'elenco delle Aree Interne e dei Comuni rientranti in ciascuna Area interna è riportato nell'Allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) della Regione Lombardia, pubblicato sul portale di Regione Lombardia al seguente indirizzo: <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/il-programma-6/complemento-per-lo-sviluppo-rurale>

8 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

8.1 Tipologia di aiuto

Il sostegno è erogato sotto forma di **premio** di primo insediamento ai giovani agricoltori come pagamento forfettario in due rate.

Il pagamento della **prima rata** è disposto successivamente alla data di pubblicazione sul Portale Bandi e Servizi (BeS) del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al paragrafo 15, previa presentazione della relativa domanda di pagamento.

Il pagamento della **seconda rata** è disposto a conclusione del Piano aziendale di cui al paragrafo 4, punto 6), cioè all'avvenuta realizzazione di tutte le azioni previste e al raggiungimento di tutti gli Obiettivi operativi programmati, previa presentazione della relativa domanda di pagamento.

Trattandosi di un premio forfettario per il primo insediamento del giovane agricoltore, non è direttamente collegabile a interventi o investimenti sostenuti dal giovane agricoltore per i quali è necessaria la successiva rendicontazione nell'ambito di applicazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia.

I soggetti beneficiari devono comunque sostenere e documentare le spese come specificato al paragrafo 4.1, lettera c).

8.2 Importo del premio

L'importo del premio, in relazione all'area dove ricade almeno il 50% della SAU dell'azienda nella quale si è insediato il richiedente, è il seguente:

Azienda in cui si insedia il giovane con almeno il 50% della SAU in Lombardia	Altre aree	Aree svantaggiate di montagna ³
Importo del premio (€)	40.000,00	50.000,00

³ L'elenco dei Comuni ricadenti in Area svantaggiata di montagna è riportato nell'Allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) della Regione Lombardia.

In caso di impresa/società agricola della quale assumono congiuntamente la titolarità due o più giovani agricoltori, l'importo del premio per l'impresa/società non può comunque superare i limiti di cui sopra.

9 DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I premi di cui al presente Intervento non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le medesime finalità, ad esempio: contributi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), aiuti dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo alimentare (ISMEA).

Qualora il richiedente presenti domande di premio in applicazione di altre "fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione a finanziamento del presente Intervento, scegliere per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro trenta giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione dell'ammissione a finanziamento ai sensi del presente Intervento e darne comunicazione al Responsabile di Intervento.

10 CRITERI DI VALUTAZIONE

La tipologia di procedura di selezione delle domande è valutativa a graduatoria.

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria decrescente, redatta sulla base del punteggio attribuito in sede di istruttoria, applicando i criteri di valutazione e le modalità indicati nel presente paragrafo.

L'attribuzione del punteggio avviene valutando nell'ordine i seguenti Principi di selezione:

- 1) **requisiti qualitativi degli interventi programmati e illustrati nel Piano aziendale**, indicati nelle successive Tabelle 1 e 2;
- 2) **caratteristiche dell'impresa o della società in cui il giovane agricoltore si insedia**, indicate nelle successive Tabelle 1 e 3.

I punteggi relativi ai requisiti qualitativi degli interventi di cui al precedente punto 1), possono essere assegnati esclusivamente **per l'attuazione dell'idea imprenditoriale proposta con il Piano aziendale**, ossia per la **realizzazione delle azioni, da un minimo di una a un massimo di sei, connesse agli Obiettivi operativi** previsti dal Piano aziendale stesso, **ed ammesse** nella fase istruttoria.

Per la realizzazione di ciascuna azione, collegata al rispettivo Obiettivo operativo, in sede di istruttoria delle domande può essere attribuito **un solo punteggio**.

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi inerenti al Principio di selezione "**Caratteristiche dell'impresa o della società in cui il giovane agricoltore si insedia**" devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda; in caso contrario, il relativo punteggio non è assegnato.

I criteri di valutazione consentono di ottenere un punteggio massimo di **50 punti** così raggiungibili:

Principi di selezione	Obiettivi/ Elementi di valutazione	Punteggio massimo assegnabile
1) Requisiti qualitativi degli interventi programmati e illustrati nel Piano aziendale	Obiettivo 1)	15 punti
	Obiettivi 2), 3), 4) e 5)	22 punti
2) Caratteristiche dell'impresa o della società in cui il giovane agricoltore si insedia	Elementi di valutazione 1), 2), 3) 4), 5) e 6)	13 punti

Ogni domanda per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere un punteggio minimo pari a **17 punti, riferiti esclusivamente al Principio di selezione 1) Requisiti qualitativi degli interventi programmati e illustrati nel Piano aziendale**.

A parità di punteggio è data precedenza all'impresa/società con il titolare/rappresentante legale più giovane.

Tabella 1

PRINCIPI DI SELEZIONE E RELATIVI OBIETTIVI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE		Punteggio massimo 50
Principio di selezione 1: Requisiti qualitativi degli interventi programmati e illustrati nel Piano aziendale		37
Obiettivi		
1)	Orientamento verso la sostenibilità economica degli interventi programmati e valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dell'azienda	
2)	Orientamento verso la sostenibilità ambientale dei processi produttivi aziendali	
3)	Orientamento verso il miglioramento aziendale della gestione agronomica e della protezione delle colture	
4)	Interventi relativi alla produzione o ai sistemi di produzione aziendale	
5)	Azioni di mercato, compresa l'adesione a sistemi di qualità delle produzioni; vendita diretta; commercio di prodotti e diversificazione aziendale verso attività non agricole	
Principio di selezione 2: Caratteristiche dell'impresa o della società in cui il giovane agricoltore si insedia		13

Tabella 2

PRINCIPIO DI SELEZIONE 1: Requisiti qualitativi degli interventi programmati e illustrati nel Piano aziendale			
OBIETTIVO 1: Orientamento verso la sostenibilità economica degli interventi programmati e valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dell'azienda			
Obiettivo operativo	Codice Obiettivo operativo	Orientamento verso la sostenibilità economica degli interventi programmati e valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dell'azienda	Punteggio massimo 15
Orientamento verso la sostenibilità economica degli interventi programmati			10
Aziende con Produzione standard inferiore o uguale a 50.000,00 euro			
	1.1	Costo dell'intervento proposto, comprensivo di tutte le spese di cui al paragrafo 4.1, lettera c), uguale o superiore a: <ul style="list-style-type: none"> • € 20.000,00 e inferiore o uguale a € 25.000,00 per le aziende ubicate in "Altre aree"; • € 25.000,00 e inferiore o uguale a € 30.000,00 per le aziende ubicate in "Aree svantaggiate di montagna" (*); 	10
	1.2	Costo dell'intervento proposto, comprensivo di tutte le spese di cui al paragrafo 4.1, lettera c), superiore a: <ul style="list-style-type: none"> • € 25.000,00 per le aziende ubicate in "Altre aree"; • € 30.000,00 per le aziende ubicate in "Aree svantaggiate di montagna" (*); 	9

Obiettivo operativo	Codice Obiettivo operativo	Orientamento verso la sostenibilità economica degli interventi programmati e valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dell'azienda	Punteggio massimo 15
1) Costo dell'intervento di realizzazione delle azioni proposto in relazione alla Produzione standard aziendale (punteggi non cumulabili tra loro)	Aziende con Produzione standard superiore a 50.000,00 euro e inferiore o uguale 125.000,00 euro		
	1.3	Costo dell'intervento proposto, comprensivo di tutte le spese di cui al paragrafo 4.1, lettera c), uguale o superiore a: <ul style="list-style-type: none"> € 20.000,00 e inferiore o uguale a € 30.000,00 per le aziende ubicate in "Altre aree"; € 25.000,00 e inferiore o uguale a € 35.000,00 per le aziende ubicate in "Aree svantaggiate di montagna" (*); 	7
	1.4	Costo dell'intervento proposto, comprensivo di tutte le spese di cui al paragrafo 4.1, lettera c), superiore a: <ul style="list-style-type: none"> € 30.000,00 per le aziende ubicate in "Altre aree"; € 35.000,00 per le aziende ubicate in "Aree svantaggiate di montagna" (*); 	6
	Aziende con Produzione standard superiore a 125.000,00 euro e inferiore o uguale a 200.000,00 euro		
	1.5	Costo dell'intervento proposto, comprensivo di tutte le spese di cui al paragrafo 4.1, lettera c), uguale o superiore a: <ul style="list-style-type: none"> € 20.000,00 e inferiore o uguale a € 35.000,00 per le aziende ubicate in "Altre aree"; € 25.000,00 e inferiore o uguale a € 40.000,00 per le aziende ubicate in "Aree svantaggiate di montagna" (*); 	6
	1.6	Costo dell'intervento proposto, comprensivo di tutte le spese di cui al paragrafo 4.1, lettera c), superiore a: <ul style="list-style-type: none"> € 35.000,00 per le aziende ubicate in "Altre aree"; € 40.000,00 per le aziende ubicate in "Aree svantaggiate di montagna" (*); 	5
	Aziende con Produzione standard superiore a 200.000,00 euro e inferiore o uguale a 300.000,00 euro		
	1.7	Costo dell'intervento proposto, comprensivo di tutte le spese di cui al paragrafo 4.1, lettera c), uguale o superiore a: <ul style="list-style-type: none"> € 20.000,00 e inferiore o uguale a € 40.000,00 per le aziende ubicate in "Altre aree"; € 25.000,00 e inferiore o uguale a € 50.000,00 per le aziende ubicate in "Aree svantaggiate di montagna" (*); 	4
	1.8	Costo dell'intervento proposto, comprensivo di tutte le spese di cui al paragrafo 4.1, lettera c), superiore a: <ul style="list-style-type: none"> € 40.000,00 per le aziende ubicate in "Altre aree"; € 50.000,00 per le aziende ubicate in "Aree svantaggiate di montagna" (*); 	3
	Valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dell'azienda		
2) Variazione del Margine Operativo Lordo (MOL) tra l'anno di inizio e l'anno di conclusione del Piano aziendale	1.9 (**)	Variazione positiva del MOL tra l'anno di inizio e l'anno di conclusione del Piano aziendale	5

(*): L'elenco dei Comuni ricadenti in Area svantaggiata di montagna è riportato nell'Allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) della Regione Lombardia.

(**): Il punteggio è assegnato sulla base dell'incremento del MOL stimato dal soggetto richiedente, tenendo conto delle vendite del/i prodotto/i, e sulla base della dinamica delle voci di costo, che devono essere spiegati nel Piano aziendale e verificati in sede di istruttoria della domanda di premio. Il MOL è calcolato in automatico inserendo i dati relativi nel bilancio previsionale nel Sis.Co..

OBIETTIVO 2: Orientamento verso la sostenibilità ambientale dei processi produttivi aziendali

Codice Obiettivo operativo	Obiettivo operativo	Codice azione	Azione scelta e indicata nel Piano aziendale	Punteggio massimo 21	Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
2.1	Miglioramento nella gestione dei prodotti fitosanitari con riduzione del loro impiego e diminuzione dei fenomeni di deriva	2.1.1	Acquisto di macchine e attrezzature per i trattamenti fitosanitari con le caratteristiche di cui all'Allegato 2 delle presenti disposizioni attuative	4	Fattura d'acquisto e presenza in azienda
		2.1.2	Acquisto e installazione di sistemi finalizzati a ridurre l'inquinamento puntiforme derivante dal lavaggio delle attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari (biobed)	3	Fattura d'acquisto e presenza in azienda
		2.1.3	Realizzazione di sistemi di difesa con reti anti-insetto su almeno il 50% della SAU aziendale, percentuale riferita a ciascuna delle seguenti categorie, dedicata a: <ul style="list-style-type: none"> • impianti di colture arboree e/o arbustive specializzate pluriennali (esclusi i pioppeti); • vivai; • serre. La realizzazione può riguardare una sola categoria	3	Fattura d'acquisto e presenza in azienda
2.2	Miglioramento nella gestione e nell'utilizzo dei fertilizzanti e nelle lavorazioni del terreno	2.2.1	Acquisto di macchine e attrezzature per la fertilizzazione con le caratteristiche di cui all'Allegato 2 delle presenti disposizioni attuative	4	Fattura d'acquisto e presenza in azienda
		2.2.2	Acquisto di macchine e attrezzature per l'applicazione delle tecniche culturali di minima lavorazione e/o semina su sodo, se riconducibili a quanto stabilito dall'Allegato 2 delle presenti disposizioni attuative	4	Fattura d'acquisto e presenza in azienda
		2.2.3	Acquisto delle seguenti macchine operatrici portate/semiportate/trainate per il controllo meccanico delle infestanti, anche lungo i filari degli impianti arborei: erpici strigliatori, sarchiatrici, rincalzatrici, spazzolatrici	1	Fattura d'acquisto e presenza in azienda
2.3	Introduzione dell'agricoltura biologica o aggiunta di nuova attività	2.3.1	Introduzione dell'agricoltura biologica (prima notifica) o aggiunta di una nuova attività di produzione, di preparazione o di importazione/esportazione, nell'ambito della stessa (notifica di variazione): <ul style="list-style-type: none"> • produzione vegetale; produzione zootecnica; acquacoltura; raccoglitori di prodotti spontanei; produzione di sementi; • attività di preparazione; distribuzione/immissione sul mercato; magazzino; • attività di importazione/esportazione di prodotto biologico da/verso Paesi terzi 	3	Certificato rilasciato dall'Organismo di controllo in corso di validità, iscrizione all'elenco nazionale degli operatori biologici ed eventuali fatture
2.4	Miglioramento della gestione e dell'utilizzo degli effluenti di allevamento	2.4.1	Acquisto di software gestionali per la distribuzione degli effluenti di allevamento collegati a sistemi di distribuzione VRT di cui all'Allegato 2 delle presenti disposizioni attuative	3	Fattura d'acquisto e presenza in azienda
		2.4.2	Acquisto di macchine per la distribuzione degli effluenti di allevamento con le caratteristiche di cui all'Allegato 2 delle presenti disposizioni attuative	3	Fattura d'acquisto e presenza in azienda
		2.4.3	Acquisto di attrezzature e realizzazione di impianti di riduzione dell'azoto degli effluenti di allevamento/digestati ai fini di una migliore gestione (separatori solido/liquido, impianti di riduzione e recupero dell'azoto)	3	Fattura d'acquisto e presenza in azienda
	Riduzione dei consumi energetici nei fabbricati rurali adibiti alla produzione, trasformazione,	2.5.1 (*)	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati rurali, destinati: <ul style="list-style-type: none"> • all'allevamento e condizionati; • alla conservazione e condizionati; • alla trasformazione; • alla vendita diretta dei prodotti aziendali; 	3	Fatture e Certificato di agibilità

Codice Obiettivo operativo	Obiettivo operativo	Codice azione	Azione scelta e indicata nel Piano aziendale	Punteggio massimo 21	Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
2.5	commercializzazione e/o vendita dei prodotti aziendali o alle attività connesse, e degli impianti aziendali	4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3	<ul style="list-style-type: none"> alla coltivazione in serre permanenti, che prevedono l'impiego di soluzioni progettuali in grado di contribuire al comportamento climatico del sistema edilizio e alla sua sostenibilità ambientale, quali: coperture ad elevata riflettanza solare (cool roof); sistemi di climatizzazione passiva (coperture a verde, ventilazione naturale); impiego di materiali certificati provenienti da filiere di recupero/riciclo o naturali 		
		2.5.2	Realizzazione o acquisto di nuovi impianti: <ul style="list-style-type: none"> dotati di sistemi per il recupero di calore e/o alimentati da fonti energetiche rinnovabili, ad esempio, pompe di calore; per la conservazione dei prodotti agricoli a basso consumo energetico, ad esempio, celle frigorifere 	2	Fattura d'acquisto e presenza in azienda
		2.5.3	Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti aziendali di: <ul style="list-style-type: none"> produzione; lavorazione; trasformazione; conservazione; commercializzazione e/o vendita diretta di prodotti agricoli aziendali; trattamento degli effluenti di allevamento; produzione di energia da fonti rinnovabili, con caratteristiche tecnologiche innovative finalizzate al risparmio energetico aziendale, compreso l'utilizzo su serre nuove o esistenti di vetri con intercapedine e filtri a radiazione solare	2	Fattura d'acquisto e presenza in azienda
2.6	Riduzione delle emissioni in atmosfera	2.6.1	<ul style="list-style-type: none"> Acquisto e installazione di impianti di essiccazione per cereali dotati di dispositivi finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra: dispositivi per evitare il contatto tra i gas di combustione e il prodotto di essiccazione; dispositivi per il recupero dell'energia termica proveniente da altri impianti presenti in azienda; dispositivi per il funzionamento in depressione, serrande di intercettazione che bloccano il flusso dell'aria durante la fase di scarico, e/o Installazione su essiccatoi per cereali esistenti di dispositivi per la riduzione di emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra: dispositivi per evitare il contatto tra i gas di combustione e il prodotto di essiccazione; dispositivi per il recupero dell'energia termica proveniente da altri impianti presenti in azienda; dispositivi per il funzionamento in depressione, serrande di intercettazione che bloccano il flusso dell'aria durante la fase di scarico 	3	Fattura d'acquisto e presenza in azienda
		2.6.2	Acquisto e installazione di scrubber, biofiltri e/o apparecchiature analoghe, che riducono l'emissione ammoniacale dalle strutture di allevamento esistenti, se riconducibili a quanto stabilito dall'Allegato 2 delle presenti disposizioni	3	Fattura d'acquisto e presenza in azienda
		2.6.3	Realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento, di nuova costruzione o già esistenti. Sono ammissibili solamente le coperture realizzate con materiali a superficie continua impermeabili (teli, membrane), supportati da strutture portanti o sostenuti in modo pneumatico	2	Fattura d'acquisto e presenza in azienda
2.7	Incremento dell'efficienza idrica	2.7.1	Ristrutturazione della rete irrigua aziendale e/o trasformazione della tecnica irrigua finalizzate alla riduzione dei consumi idrici aziendali	3	Fattura d'acquisto e presenza in azienda
		2.7.2	Realizzazione di sistemi di recupero dell'acqua piovana da superfici captanti (tetti e serre) per il successivo riutilizzo nell'ambito dei processi aziendali. Sono ammissibili solamente sistemi di recupero la cui cisterna di raccolta ha un volume minimo di 4 metri cubi	2	Fattura d'acquisto e presenza in azienda

(*) Il punteggio è assegnato con riferimento all'intervento con la spesa prevalente.

OBIETTIVO 3: Orientamento verso il miglioramento aziendale della gestione agronomica e della protezione delle colture

Realizzazione di investimenti e/o applicazione di pratiche gestionali agronomiche e di difesa delle colture innovative che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo, compreso l'utilizzo delle "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (ICT), ossia tutti i processi e le pratiche connesse alla trasmissione, ricezione ed elaborazione dei dati e delle informazioni, per rendere più efficiente e sostenibile la produzione.

Codice Obiettivo operativo	Obiettivo operativo	Codice azione	Azione scelta e indicata nel Piano aziendale	Punteggio massimo 16	Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
3.1	Efficiente gestione agronomica e protezione delle colture	3.1.1	Acquisto di sistemi elettronici per il monitoraggio di insetti dannosi (trappole a feromoni con controllo remoto)	4	Fattura d'acquisto e presenza in azienda
		3.1.2	Acquisto di software a supporto delle decisioni per la gestione degli interventi di protezione delle colture da parassiti e patogeni (Sistemi di supporto alle decisioni, DSS)	3	Fattura d'acquisto e presenza in azienda
		3.1.3	Acquisto di software a supporto della gestione degli interventi irrigui in azienda (definizione dei momenti d'intervento e dei volumi di adacquamento)	3	Fattura d'acquisto e presenza in azienda
3.2	Investimenti e/o applicazione di pratiche agronomiche, di protezione delle colture e gestionali innovative	3.2.1	Acquisto e installazione di capannine meteo aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e/o la protezione delle colture da parassiti e patogeni	2	Fattura d'acquisto e presenza in azienda
		3.2.2	ICT relative a macchine: <ul style="list-style-type: none"> Introduzione di sistemi di guida assistita o di posizionamento per l'applicazione di tecnologie di agricoltura di precisione, mediante GPS con successiva registrazione delle operazioni colturali nell'ambito di interventi relativi alle lavorazioni del terreno, se riconducibili a quanto stabilito dall'Allegato 2 delle presenti disposizioni strumenti di navigazione e geo-localizzazione satellitare, se riconducibili a quanto stabilito dall'Allegato 2 delle presenti disposizioni droni per operazioni di precisione, se riconducibili a quanto stabilito dall'Allegato 2 delle presenti disposizioni 	2	Fattura d'acquisto e presenza in azienda
		3.2.3	Macchine robotizzate e autoguidate: robot per operazioni di raccolta e/o per interventi fitosanitari	2	Fattura d'acquisto e presenza in azienda

OBIETTIVO 4: Interventi relativi alla produzione o ai sistemi di produzione aziendale

Codice Obiettivo operativo	Obiettivo operativo	Codice azione	Azione scelta e indicata nel Piano aziendale	Punteggio massimo 16	Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
4.1	Ristrutturazione o costruzione di fabbricati rurali	4.1.1 non cumulabili e con 2.5.1, 4.1.2 e 4.1.3 (*)	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati rurali e manufatti esistenti adibiti alla produzione, trasformazione, commercializzazione e/o vendita dei prodotti aziendali o alle attività connesse	3	Fatture e Certificato di agibilità
		4.1.2 non cumulabili e con	Costruzione di fabbricati rurali e manufatti adibiti alla produzione, trasformazione, commercializzazione e/o vendita dei prodotti aziendali o alle attività connesse, volti ad ottenere la classificazione energetica A	2	Fatture, Certificato di agibilità e

Codice Obiettivo operativo	Obiettivo operativo	Codice azione	Azione scelta e indicata nel Piano aziendale	Punteggio massimo 16	Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
		2.5.1, 4.1.1 e 4.1.3 (*)			Certificato energetico
		4.1.3 non cumulabili e con 2.5.1, 4.1.1 e 4.1.2 (*)	Costruzione di fabbricati rurali e manufatti adibiti alla produzione, trasformazione, commercializzazione e/o vendita dei prodotti aziendali o alle attività connesse	1	Fatture, Certificato di agibilità
4.2	Adeguamento o miglioramento degli standard di sicurezza e igiene sul lavoro	4.2.1	Realizzazione di interventi per l'adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti	3	Fattura d'acquisto e presenza in azienda
		4.2.2	Realizzazione di interventi per l'adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori alle norme vigenti	1	Fattura d'acquisto e presenza in azienda
4.3	Miglioramento del benessere animale	4.3.1	Realizzazione di interventi relativi al benessere animale di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti	3	Fattura d'acquisto e presenza in azienda
		4.3.2	Realizzazione di interventi relativi al benessere animale per l'adeguamento alle norme vigenti	1	Fattura d'acquisto e presenza in azienda
4.4	Interventi relativi agli impianti di produzione	4.4.1	Realizzazione di impianti antigrandine su almeno il 50% della SAU aziendale dedicata alle colture protette con tali impianti	2	Fattura d'acquisto e presenza in azienda
4.5	Miglioramento dell'assetto produttivo aziendale	4.5.1	Realizzazione di nuovi impianti, reimpianti e/o riqualificazione varietale di colture arboree e/o arbustive specializzate pluriennali, su una superficie pari almeno al 25% della SAU aziendale dedicata a tali colture (esclusi i pioppeti), e comunque non inferiore a 5.000 mq	3	Fatture d'acquisto, presenza in azienda e messa a dimora in campo delle piante
		4.5.2	<p>Costituzione del parco macchine agricole, anche usate, commisurato alle dimensioni aziendali tramite l'acquisto di:</p> <p>1) macchine motrici, ossia macchine semoventi utilizzate per trainare, spingere o azionare altre macchine operatrici agricole portate/semiportate/trainate,</p> <p style="text-align: center;">e/o</p> <p>2) macchine operatrici semoventi o portate/semiportate/trainate per la:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavorazione del terreno, ad esempio: aratro, erpice frangizolle, rullo compattatore, motocoltivatore; • semina e il trapianto, ad esempio: seminatrice, trapiantatrice; • distribuzione di concimi, antiparassitari, anticrittogamici: spandiletame, spandiconcime, atomizzatore; • raccolta dei prodotti, ad esempio: falciatrice, mietitrebbiatrice, scavatuberi; • distribuzione del mangime: carro miscelatore. <p>Per macchina operatrice semovente si intende una macchina operatrice agricola dotata di motore per autotrazione e non accoppiabile alla trattore.</p> <p>Per macchina operatrice portata/semiportata/trainata si intende una macchina operatrice agricola priva di motore per autotrazione e funzionante solo se accoppiata alla macchina motrice.</p>	2	Fatture d'acquisto e presenza in azienda

Serie Ordinaria n. 7 - Mercoledì 11 febbraio 2026

Codice Obiettivo operativo	Obiettivo operativo	Codice azione	Azione scelta e indicata nel Piano aziendale	Punteggio massimo 16	Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
			Nel caso di acquisto di macchine agricole usate, il punteggio è assegnato a condizione che sia compilata la dichiarazione di rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70, commi 1 e 2, del Decreto legislativo 81/2008		
		4.5.3 (**)	<p>Ammodernamento del parco macchine agricole, commisurato alle dimensioni aziendali, tramite l'acquisto di nuove:</p> <p>1) macchine motrici, ossia macchine semoventi utilizzate per trainare, spingere o azionare altre macchine operatrici agricole portate/semiportate/trainate, e contestuale rottamazione di un pari numero di macchine motrici aziendali obsolete, e/o</p> <p>2) macchine operatrici semoventi o portate/semiportate/trainate per la:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavorazione del terreno, ad esempio: aratro, erpice frangizolle, rullo compattatore, motocoltivatore; • semina e il trapianto, ad esempio: seminatrice, trapiantatrice; • distribuzione di concimi, antiparassitari, anticrittogamici, spandiletame, spandiconcime, atomizzatore; • raccolta dei prodotti, ad esempio: falciatrice, mietitrebbiatrice, scavatuberi; • distribuzione del mangime: carro miscelatore; <p>e contestuale rottamazione di un pari numero di macchine operatrici aziendali obsolete.</p> <p>Per macchina operatrice semovente si intende una macchina operatrice agricola dotata di motore per autotrazione e non accoppiabile alla trattore;</p> <p>Per macchina operatrice portata/semiportata/trainata si intende una macchina operatrice agricola priva di motore per autotrazione e funzionante solo se accoppiata alla macchina motrice</p>	2	Fatture d'acquisto e presenza in azienda delle nuove macchine e documenti di rottamazione
4.6	Incremento delle produzioni aziendali	4.6.1	Incremento di almeno il 25% della quantità di produzione vegetale aziendale trasformata	2	Fatture di vendita o registro corrispettivi
4.7	Accesso alle nuove tecnologie e loro applicazione nei processi produttivi aziendali	4.7.1	Introduzione o sviluppo di sistemi innovativi per: <ul style="list-style-type: none"> • la gestione degli allevamenti, ad esempio: robot di mungitura, pedometri, laboratorio aziendale di analisi; • il controllo della qualità dei prodotti aziendali 	2	Fattura d'acquisto e presenza in azienda
		4.7.2	Acquisto di hardware, strumentazione e software per l'impiego di tecnologie applicate ai processi produttivi aziendali	1	Fattura d'acquisto e presenza in azienda

(*) Il punteggio è assegnato con riferimento all'intervento con la spesa prevalente.

(**) Il punteggio è assegnato a condizione che non aumenti il numero di macchine motrici e/o operatrici aziendali; per ogni nuova macchina motrice o operatrice acquistata, deve essere dimostrata la dismissione e la rottamazione di un'analogha macchina motrice o operatrice presente in azienda del beneficiario del premio.

Per presenza in azienda si intende, in alternativa, la dimostrata:

- 1) iscrizione della macchina nell'apposita sezione del fascicolo aziendale di Sis.Co. dell'impresa o società richiedente;
- 2) proprietà della macchina da parte della stessa impresa o società, attraverso l'indicazione sulla carta di circolazione o sul certificato di idoneità tecnica alla circolazione.

Per rottamazione si intende la cancellazione della macchina dal registro UMA e la certificazione dell'avvenuta demolizione della macchina ai sensi del D.lgs. 209/2003 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso", rilasciata da motorizzazione civile o da PRA o da autodemolitore in possesso di autorizzazione allo scopo. La rottamazione è ammessa se effettuata entro la data dei "Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento del completamento del Piano aziendale", svolti in sede erogazione della seconda rata a saldo del premio, di cui al paragrafo 21.

Solo nel caso di macchine e attrezzature agricole per le quali la normativa non impone l'iscrizione nell'apposita sezione del fascicolo aziendale di cui al punto 1), o l'indicazione della proprietà sulla carta di circolazione o sul certificato di idoneità tecnica alla circolazione di cui al punto 2), il richiedente il premio, per dimostrare la:

- presenza in azienda, deve allegare la specifica Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000;
- rottamazione delle stesse, deve allegare la specifica ricevuta di presa in carico del centro di demolizione autorizzato.

OBIETTIVO 5: Azioni di mercato, compresa l'adesione a sistemi di qualità delle produzioni; vendita diretta; commercio di prodotti e diversificazione aziendale verso attività non agricole

Codice Obiettivo operativo	Obiettivo operativo	Codice azione	Azione scelta e indicata nel Piano aziendale	Punteggio massimo 8	Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
5.1	Azioni di mercato; vendita diretta; commercio di prodotti	5.1.1	Introduzione di sistemi di qualità certificata, o ampliamento ad altri prodotti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012: DOP ⁴ , IGP ⁵ , STG ⁶ , DOC ⁷ , DOCG ⁸ , IGT ⁹ , SQNPI ¹⁰ , Prodotto di montagna	3	Adesione sistema di qualità, Certificazione, iscrizione all'albo/elenco ed eventuali fatture
		5.1.2	Introduzione di sistemi di certificazione volontaria o aggiunta di nuovi sistemi di certificazione volontaria (ad esempio: ISO 14001, Global gap, EMAS, ecolabel, schemi di certificazione pubblica quale Made Green in Italy, o adesione al Programma VIVA per la viticoltura)	2	Adesione sistema di qualità, Certificazione ed eventuali fatture
		5.1.3	Realizzazione di interventi per l'introduzione o l'ampliamento dell'attività di vendita diretta: spaccio aziendale, banco frigo, distributori automatici, autonegozio per mercati locali	1	Fattura d'acquisto e presenza in azienda
5.2	Avvio o ampliamento di attività agrituristiche	5.2.1	Avvio di attività agrituristiche e/o ampliamento dell'attività agriturbistica esistente	2	SCIA di avvio/ampliamento attività ed eventuali fatture

Tabella 3

PRINCIPIO DI SELEZIONE 2: Caratteristiche dell'impresa o della società in cui il giovane agricoltore si insedia		
Elementi di valutazione		Punteggio Massimo 13
1)	Richiedente che si insedia in un'impresa o una società agricola di nuova costituzione	4
2) non cumulabile con 4)	Azienda con più del 50% della SAU aziendale ricadente in zone svantaggiate di montagna di cui all'Allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 della Regione Lombardia	4
3) non cumulabile con 6)	Azienda biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici	3
4) non cumulabile con 2)	Azienda con più del 50% della SAU aziendale ricadente in: <ul style="list-style-type: none"> • Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) • Parco Nazionale dello Stelvio • Aree Natura 2000 	3
5) non cumulabile con 6)	Azienda certificata in applicazione di sistemi di certificazione volontaria, ad esempio: ISO 14001, Global gap, EMAS, ecolabel, schemi di certificazione pubblica quale Made Green in Italy, o adesione al Programma VIVA per la viticoltura	2

⁴ DOP: Denominazione di Origine Protetta;

⁵ IGP: Indicazione Geografica Protetta;

⁶ STG: Specialità Tradizionale Garantita;

⁷ DOC: Denominazione di Origine Controllata;

⁸ DOCG: Denominazione di Origine Controllata e Garantita;

⁹ IGT: Indicazione Geografica Tipica;

¹⁰ SQNPI: Sistema di Qualità Nazione Produzione Integrata.

6) non cumulabile con 3) e 5)	Azienda che produce prodotti agroalimentari applicando sistemi di qualità certificata, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012: DOP ¹¹ , IGP ¹² , STG ¹³ , DOC ¹⁴ , DOCG ¹⁵ , IGT ¹⁶ , SQNPI ¹⁷ , Prodotto di montagna	2
-------------------------------	--	---

Il punteggio connesso alle caratteristiche dell'impresa o della società in cui il giovane agricoltore si insedia è dettagliato nella sopra riportata Tabella 3. Tali caratteristiche devono essere possedute alla data di presentazione della domanda; in caso contrario, il relativo punteggio non è assegnato in fase di istruttoria della domanda di premio.

11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente l'ammissione ai premi è disposta con provvedimento del Dirigente regionale della Struttura competente, Responsabile di Intervento, individuato con decreto dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241/1990.

12 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

12.1 Quando presentare la domanda

La domanda deve essere presentata a partire dal giorno **16 febbraio 2026** fino alle ore 16:00:00 del **30 aprile 2026**.

12.2 A chi presentare la domanda

La domanda deve essere presentata alla Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, selezionando l'Amministrazione competente (Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Direzione Generale Agricoltura, U.O. – Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano e Provincia di Sondrio) nel cui ambito territoriale si realizza l'insediamento del giovane agricoltore.

12.3 Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), indirizzo internet <https://agricoltura.servizi.it/PortaleSisco/>, entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 12.1, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. In particolare, il fascicolo del richiedente deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e l'IBAN, ed eventualmente il codice BIC, valido per l'accredito del premio eventualmente concesso.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta dal legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature* - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere

¹¹ DOP: Denominazione di Origine Protetta;

¹² IGP: Indicazione Geografica Protetta;

¹³ STG: Specialità Tradizionale Garantita;

¹⁴ DOC: Denominazione di Origine Controllata;

¹⁵ DOCG: Denominazione di Origine Controllata e Garantita;

¹⁶ IGT: Indicazione Geografica Tipica;

¹⁷ SQNPI: Sistema di Qualità Nazione Produzione Integrata.

effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e elettroniche, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata sul Sistema Informatico.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal EDMA (Piattaforma documentale di Regione Lombardia), entro il termine stabilito al paragrafo 12.1.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre le ore 16:00:00 del 30 aprile 2026, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non ricevibile.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, **entro la scadenza sopra richiamata**, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. 123/2025, Allegato 3, Tabella Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, art.25.

12.4 Modifica della domanda e ricevibilità

12.4.1 Modifica della domanda

Entro la data di chiusura per la presentazione delle domande, il richiedente può annullare una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, alle condizioni indicate nei paragrafi 12.1, 12.2 e 12.3.

Se la nuova domanda non è validata e protocollata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni attuative, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

12.4.2 Ricevibilità della domanda

Le domande protocollate dopo le ore 16:00:00 del **30 aprile 2026** sono considerate **non ricevibili** e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 241/1990 e s.m.i.. L'istruttoria sarà chiusa come negativa in Sis.Co..

Il Responsabile di Intervento comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della domanda.

13 ISTRUTTORIA

Per l'istruttoria delle domande il Responsabile di Intervento:

- si avvale del personale delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP), della U.O. – Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano e della Provincia di Sondrio, di seguito denominate "Amministrazione competente";
- può istituire, con apposito atto, un Gruppo tecnico di supporto alla valutazione, di seguito denominato "Gruppo tecnico", costituito dallo stesso Responsabile e dai Dirigenti delle Strutture AFCP, della U.O. – Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano e dal Dirigente del Settore Agricoltura della Provincia di Sondrio o dai funzionari incaricati dell'istruttoria.

I Dirigenti delle Amministrazioni competenti individuano i funzionari incaricati dell'istruttoria delle domande e dell'esposizione dei relativi risultati al Gruppo Tecnico, se istituito, e ne comunicano i nominativi al Responsabile di Intervento.

Il Responsabile di Intervento, avvalendosi eventualmente del Gruppo Tecnico appositamente istituito, assicura omogeneità di comportamento nelle modalità di valutazione dei progetti e di applicazione delle disposizioni attuative.

13.1 Istruttoria tecnico-amministrativa

Il Responsabile di Intervento, effettuate le verifiche di ricevibilità delle domande, trasmette alle Amministrazioni competenti gli elenchi delle domande per l'avvio dell'istruttoria.

Le Amministrazioni competenti verificano il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, determina l'esito negativo dell'istruttoria della domanda.

Le Amministrazioni competenti comunicano tramite PEC, l'esito negativo ai soggetti richiedenti, che, entro **10 giorni** dalla ricezione della comunicazione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando all'Amministrazione competente, tramite PEC, un'istanza di riesame, con le osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di esito negativo della domanda costituisce atto endoprocedimentale e per questo non è direttamente impugnabile consistendo nella proposta che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto a cura del Responsabile di Intervento.

L'istruttoria tecnica amministrativa prosegue con lo svolgimento di controlli e di attività amministrative e tecniche che comprendono:

- 1) la verifica della validità tecnica del Piano aziendale, considerando la congruenza delle azioni relative agli Obiettivi operativi di cui al Principio di selezione 1 "Requisiti qualitativi degli interventi programmati e illustrati nel Piano aziendale".
Qualora tali azioni non siano riconducibili a quelle considerate in Tabella 2, non saranno ammesse né sarà assegnato il relativo punteggio;
- 2) la verifica della predisposizione e della congruità del bilancio previsionale, considerando anche l'incremento del Margine operativo lordo (MOL) stimato dal soggetto richiedente;
- 3) la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica e ambientale degli obiettivi proposti nel Piano aziendale, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative.

Per la verifica degli obiettivi proposti devono essere considerati:

- l'orientamento verso la sostenibilità economica degli interventi programmati e valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dell'azienda;
- l'orientamento verso la sostenibilità ambientale dei processi produttivi aziendali;
- l'orientamento verso il miglioramento aziendale della gestione agronomica e della protezione delle colture;
- gli interventi relativi alla produzione o ai sistemi di produzione;
- le azioni di mercato, compresa l'adesione a sistemi di qualità delle produzioni, vendita diretta, commercio di prodotti e diversificazione aziendale verso attività non agricole;
- i mercati di riferimento ai quali il soggetto beneficiario rivolge la propria offerta (mercati target);

- 4) la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- 5) l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 10 con relativa motivazione;
- 6) la determinazione dell'importo del premio in riferimento all'Area dove è ubicata l'azienda in cui avviene il primo insediamento, così come specificato al paragrafo 8.2;
- 7) la verifica della Produzione Standard dell'azienda del richiedente il premio.

In caso di variazione della Produzione Standard aziendale dopo la presentazione della domanda, se il valore non rientra nei limiti stabiliti al punto 3) del paragrafo 4, l'istruttoria si chiude con esito negativo.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di integrare le informazioni inerenti alla documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano chiari o esaustivi, l'Amministrazione competente tramite PEC ne chiede al richiedente la trasmissione, sempre tramite PEC, entro un termine non superiore a **dieci giorni continuativi** dalla richiesta.

L'Amministrazione competente che riceve la documentazione integrativa deve inserirla a sistema durante la fase istruttoria.

L'istruttoria della domanda di aiuto deve comprendere una *visita in situ* presso l'azienda agricola del richiedente, per verificare che le caratteristiche dell'azienda stessa coincidano con quanto indicato nel Piano aziendale, di cui al paragrafo 4, punto 6), delle presenti disposizioni attuative.

Il Responsabile di Intervento per l'istruttoria delle domande può partecipare di persona o tramite funzionario delegato della propria Struttura, alla *visita in situ* presso l'azienda agricola dei richiedenti.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato redige e sottoscrive un verbale di istruttoria, controfirmato dal Dirigente responsabile.

Il Dirigente dell'Amministrazione competente sottoscrive e trasmette via PEC il verbale istruttorio ai richiedenti che, entro **dieci giorni** dalla ricezione del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando al Dirigente dell'Amministrazione competente e, per conoscenza, al Responsabile di Intervento, tramite PEC, una **istanza di riesame**, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il richiedente presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività amministrative sopra richiamate, coinvolgendo il Responsabile di Intervento che può attivare il Gruppo tecnico di supporto alla valutazione, se istituito, e il medesimo funzionario redige un verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Il verbale di riesame è sottoscritto dal funzionario incaricato e dal Dirigente responsabile che lo trasmette via PEC al richiedente.

Conclusa la fase di riesame, l'Amministrazione competente trasmette gli esiti istruttori al Responsabile di Intervento.

13.2 Chiusura delle istruttorie

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro il **1° luglio 2026**.

14 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI, AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E VALIDITA' DELLE GRADUATORIE

14.1 Approvazione esiti istruttori

Il Responsabile di Intervento predispose e approva, con proprio provvedimento, gli esiti definitivi di istruttoria, definendo i seguenti elenchi:

- 1) domande non ricevibili;
- 2) domande con esito istruttorio negativo;
- 3) domande con esito istruttorio positivo, con l'indicazione del punteggio assegnato e dell'importo totale del premio ammissibile. Le domande sono ordinate in una graduatoria, secondo le modalità e il punteggio così come definito al paragrafo 10;

- 4) domande ammesse a finanziamento con l'indicazione del numero di procedimento, della ragione sociale, della Partita IVA, dell'appartenenza alle Aree Interne, dell'importo totale del premio ammesso, del punteggio assegnato e del Codice Unico di Progetto (CUP);
- 5) domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento.

14.2 Ammissione a finanziamento

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di premio dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento.

I richiedenti, successivamente alla pubblicazione sul Portale Bandi e Servizi (BeS) del Decreto di finanziamento, possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 32.

14.3 Periodo di validità delle graduatorie

Non è previsto alcun periodo di validità della graduatoria oltre la data di pubblicazione sul Portale Bandi e Servizi del provvedimento di ammissione a finanziamento.

15 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Intervento, è:

- pubblicato sul Portale Bandi e Servizi - www.bandiregione.lombardia.it e sul portale della Regione Lombardia dedicato al Piano Strategico della PAC 2023 - 2027 indirizzo attuale <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027> entro il **31 luglio 2026** e diventa efficace dalla data di pubblicazione.
- comunicato tramite PEC ai richiedenti, all'indirizzo indicato sul fascicolo aziendale, riportando il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo ad ogni progetto finanziato.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative:

Responsabile di Intervento:

Lucia Silvestri,
lucia_silvestri@regione.lombardia.it,
tel. 02.6765.5756
PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it;

Referente tecnico:

Marina Ragni,
marina_ragni@regione.lombardia.it,
tel. 02.6765.2761

- **assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate:**

Numero Verde 800 131 151,
sisco.supporto@regione.lombardia.it

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria", si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA (*)

TIPOLO	Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia Intervento SRE01 – “Insediamento giovani agricoltori”
DI COSA SI TRATTA	Concessione di premio per il primo insediamento in qualità di titolare di un'impresa agricola o legale rappresentante di una società agricola nell'ambito di applicazione del Piano Strategico della PAC 2023 – 2027 della Lombardia.
CHI PUÒ PARTECIPARE	<ul style="list-style-type: none"> • Titolare di una impresa agricola individuale; • Legale rappresentante di una società agricola di persone, di capitali o cooperativa.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva dell'Intervento, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è di € 2.000.000,00.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'aiuto è concesso sotto forma di premio di primo insediamento ai giovani agricoltori come pagamento forfettario in due rate. L'importo del premio, in relazione all'Area dove è ubicata l'azienda in cui avviene il primo insediamento, è di: <ul style="list-style-type: none"> - € 50.000,00 in Aree svantaggiate di montagna; - € 40.000,00 in Altre aree.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Non Aiuto di Stato
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura di selezione delle domande è valutativa a graduatoria. L'istruttoria è di competenza delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP), della U.O. – Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano e della Provincia di Sondrio L'attribuzione del punteggio avviene valutando nell'ordine: <ul style="list-style-type: none"> • Requisiti qualitativi degli interventi programmati e illustrati nel Piano aziendale; • Caratteristiche dell'impresa o della società in cui il giovane agricoltore si insedia.
DATA APERTURA	16 febbraio 2026
DATA CHIUSURA	Ore 16:00:00 del 30 aprile 2026
COME PARTECIPARE	La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.) entro la scadenza indicata alla voce precedente, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.
CONTATTI	Per informazioni e segnalazioni relative alle presenti disposizioni attuative Responsabile di Intervento: Lucia Silvestri, e-mail: lucia_silvestri@regione.lombardia.it , tel. 02.6765.5756 Referente tecnico: Marina Ragni, e-mail: marina_ragni@regione.lombardia.it , tel. 02.6765.2761. Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda <ul style="list-style-type: none"> • Numero Verde 800 131 151 • e-mail: sisco.supporto@regione.lombardia.it

(*) La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

16 REALIZZAZIONE DEL PIANO AZIENDALE

Le azioni di cui al Piano aziendale devono essere realizzate entro e non oltre 24 mesi, decorrenti dalla "Data di inizio piano", come definita dal precedente paragrafo 4.1, lettera d), accertata nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento della prima rata.

Il Piano aziendale s'intende concluso se **è stato raggiunto almeno uno degli Obiettivi operativi programmati** e indicati nello stesso, nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dal paragrafo 4.1, lettera c).

L'Obiettivo operativo programmato si considera raggiunto con la realizzazione di **almeno una fra le azioni** ad esso connesse e precedentemente selezionate dal soggetto beneficiario. Nel caso in cui il soggetto beneficiario scelga un solo Obiettivo operativo cui è connessa una sola azione, essa deve essere realizzata, pena la decadenza totale della domanda.

17 PROROGHE

Per la realizzazione e il completamento del Piano aziendale **non sono concedibili proroghe**, fatte salve le **cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali**, che devono essere richieste dal beneficiario e riconosciute dal Responsabile dell'Intervento SRE01, ai sensi del successivo paragrafo 28. Tuttavia, anche in caso di riconoscimento di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le proroghe concesse avranno scadenza entro e non oltre il **31 luglio 2029**.

18 VARIANTI

18.1 Definizione di variante

Le varianti possono essere presentate esclusivamente se ricorrono **cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali**, che devono essere richieste dal beneficiario e autorizzate dal Responsabile dell'Intervento SRE01, ai sensi del successivo paragrafo 28.

Il beneficiario deve presentare la domanda di variante con le modalità stabilite ai successivi paragrafi 18.3, 18.4 e 18.5.

Sono considerate varianti i cambiamenti delle azioni indicate nel Piano aziendale originario, di cui al paragrafo 4.1, a condizione che non determinino:

- 1) la riduzione del punteggio assegnato nella fase di istruttoria iniziale, in relazione al Principio di selezione 1 "Requisiti qualitativi degli interventi programmati e illustrati nel Piano aziendale" di cui al precedente paragrafo 10, che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate o il mancato raggiungimento della soglia di punteggio minimo;
- 2) la riduzione del numero delle azioni.

Sono consentite varianti solamente dopo l'ammissione a finanziamento della domanda.

18.2 Iter della presentazione della domanda di variante

La domanda di variante può essere presentata solo dopo apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile di Intervento.

18.3 Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante

Il beneficiario che intenda presentare domanda di variante deve inoltrare, tramite Sis.Co., al Responsabile di Intervento, selezionando "Direzione Generale Agricoltura", un'apposita domanda di autorizzazione alla presentazione della variante corredata da una relazione tecnica che descriva le modifiche che intende apportare al Piano aziendale inizialmente approvato e le motivazioni che le hanno rese necessarie.

Il Responsabile di Intervento verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza in Sis.Co. il beneficiario alla presentazione della domanda di variante, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e ne comunica l'esito.

La realizzazione del nuovo Piano aziendale è ammissibile soltanto dopo la presentazione a Sis.Co. della domanda di autorizzazione alla variante e l'esito positivo dell'istruttoria, fermo restando quanto disposto agli ultimi due capoversi del successivo paragrafo 18.5.

Nel caso di diniego alla presentazione della variante rimane valido il Piano aziendale inizialmente approvato.

La procedura di presentazione della domanda di autorizzazione alla variante descritta nel presente paragrafo e nei successivi 18.4 e 18.5, deve essere utilizzata anche per la domanda di riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui al successivo paragrafo 28.

18.4 Presentazione della domanda di variante

Entro 60 giorni dalla comunicazione di autorizzazione alla presentazione della variante, il beneficiario deve inoltrare, tramite Sis.Co., all'Amministrazione competente, la domanda di variante autorizzata, con le modalità di cui ai paragrafi 12.2 e 12.3 e corredata da:

- 1) relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del Piano aziendale inizialmente approvato;
- 2) nuovo Piano aziendale.

In caso di mancata presentazione della domanda di variante, rimane valida la domanda iniziale.

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante.

18.5 Istruttoria della domanda di variante

L'Amministrazione competente, entro 60 giorni dalla presentazione della variante da parte del beneficiario, istruisce la domanda di variante, determinandone il punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano aziendale proposto; **tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.**

La variante è concessa a condizione che:

- il punteggio assegnato al nuovo Piano aziendale, con riferimento ai "Requisiti qualitativi degli interventi programmati e illustrati nel Piano aziendale" di cui al precedente paragrafo 10, non determini l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- sia completa della documentazione aggiornata di cui alla domanda di premio iniziale.

L'Amministrazione competente, conclusa l'istruttoria, può ammettere o non ammettere la variante e, tramite PEC, comunica l'esito dell'istruttoria al beneficiario e al Responsabile di Intervento. Quest'ultimo, se del caso, aggiorna il provvedimento di concessione.

Il beneficiario che esegua le varianti richieste senza attendere l'esito dell'istruttoria, si assume il rischio che i nuovi Obiettivi raggiunti e/o le nuove azioni realizzate non siano riconosciuti a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia ammessa.

La mancata concessione della variante a seguito di una riduzione del punteggio, che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate, determina la decadenza della domanda stessa.

La domanda di variante, validata dal beneficiario, annulla e sostituisce la domanda iniziale.

19 CAMBIO DEL SOGGETTO RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO

19.1 Condizioni per richiedere il cambio del richiedente o del beneficiario

Il cambio del richiedente o del beneficiario **può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:**

- 1) il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al premio;
- 2) il subentrante si impegni formalmente a mantenere **tutti** gli impegni assunti dal cedente;
- 3) siano mantenute le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4;

- 4) il subentro non determini una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

19.2 Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al subentro, tramite Sis.Co., al Responsabile di Intervento, selezionando "Direzione Generale Agricoltura", entro novanta giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- la cessione della titolarità dell'azienda e della relativa attività al subentrante, da parte del soggetto cedente;
- l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

Il Responsabile di Intervento valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il subentrante alla presentazione della domanda di cambio del richiedente/beneficiario e ne comunica l'esito al Richiedente o Beneficiario cedente e al Richiedente o Beneficiario subentrante. L'esito della valutazione può comportare:

- 1) la non autorizzazione al subentro;
- 2) l'autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o dell'importo del premio spettante. In ogni caso, dopo l'ammissione a finanziamento, non è possibile aumentare il punteggio di priorità e l'entità del premio;
- 3) l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il subentrante, in caso di autorizzazione al subentro, entro 60 giorni dalla comunicazione di autorizzazione, deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di premio con le modalità previste ai paragrafi 12.2, 12.3 e 12.4.

L'Amministrazione competente, entro 60 giorni dalla presentazione in Sis.Co., istruisce la nuova domanda di premio con le modalità previste al paragrafo 13 e il Responsabile di Intervento aggiorna, se del caso, il provvedimento di concessione.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

19.3 Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo della seconda rata

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al subentro, tramite Sis.Co., al Responsabile di Intervento, selezionando "Direzione Generale Agricoltura", entro novanta giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- la cessione della titolarità dell'azienda e della relativa attività al subentrante, da parte del soggetto cedente;
- l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

Il Responsabile di Intervento valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il cambio del beneficiario e ne comunica l'esito al Beneficiario cedente e al Beneficiario subentrante.

L'esito della valutazione può comportare:

- 1) la non autorizzazione al subentro;
- 2) l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il subentrante, in caso positivo, **non deve presentare** in Sis.Co. una **nuova domanda di premio**, e quindi così si conclude la procedura in Sis.Co..

Qualora non sia autorizzato il subentro, il Beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

PARTE II "DOMANDA DI PAGAMENTO"

Le disposizioni seguenti ineriscono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nel presente avviso.

Le domande di pagamento e le successive fasi d'istruttoria devono rispettare quanto previsto nel manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento, approvato dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) ed eventuali ulteriori disposizioni di competenza di OPR, pubblicate sul sito internet di OPR e al seguente link:

<https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>

Le **domande di pagamento devono essere presentate per via telematica su Sis.Co.** Le informazioni circa l'attivazione dei moduli informatici per la presentazione delle domande stesse sono pubblicate sul sito di OPR al link sopra riportato.

L'erogazione dei premi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale, che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241/1990.

20 MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il beneficiario deve richiedere all'Organismo Pagatore Regionale l'erogazione del premio concesso sotto forma di:

- 1) **Prima rata;**
- 2) **Seconda rata.**

I pagamenti sono disposti da OPR a seguito dell'istruttoria svolta dai propri Organismi Delegati (OD).

Al termine dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'OD comunica, tramite PEC, la chiusura dell'istruttoria al beneficiario, che entro dieci giorni dalla data di ricezione, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando all'OD tramite PEC un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

L'OD valuta le osservazioni presentate, definendone l'accoglimento o meno, e conclude, di conseguenza, il procedimento.

Definito l'esito dell'istruttoria di pagamento l'OPR, in caso positivo, provvede a liquidare il premio ammesso.

Come riportato nel Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento, in base a quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2015, a partire dal 1° luglio 2015 la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva deve essere effettuata esclusivamente dal portale INPS attraverso la procedura "DURC On Line". Inoltre, secondo l'art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233) "Compensazione per le imprese agricole" e la circolare AGEA 79339 del 24.11.2021, **non è più necessario verificare la regolarità contributiva per le imprese agricole** in fase di istruttoria di pagamento e di autorizzazione al pagamento stesso, in quanto l'eventuale somma dovuta dal beneficiario all'INPS dovrà essere registrata dallo stesso Istituto nel Registro Nazionale Debiti per essere compensata con i pagamenti erogati al beneficiario stesso.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e caricare nell'apposita sezione di Sis.Co. le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Il manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento di OPR è pubblicato al seguente link:

<https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>

20.1 Erogazione della prima rata

Il soggetto beneficiario dopo l'avvio del Piano aziendale deve richiedere l'erogazione della prima rata, pari al 50% dell'importo del premio concesso, allegando la documentazione attestante la data di effettivo inizio del Piano Aziendale e la dimostrazione dell'effettivo avvio dello stesso facendo riferimento a quanto stabilito dal precedente paragrafo 4.1, lettera d).

La domanda di pagamento della prima rata deve essere presentata **entro nove mesi** dalla data di concessione, ossia dalla data di pubblicazione sul Portale Bandi e Servizi (BeS) del provvedimento di ammissione a finanziamento.

La presentazione della domanda di liquidazione della prima rata oltre i suddetti termini non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza dal premio concesso.

L'OD controlla la domanda di pagamento:

- verifica la completezza e correttezza della documentazione presentata dal beneficiario;
- verifica il mantenimento della dimensione economica in termini di Produzione Standard pari o superiore ai valori minimi di cui al paragrafo 4 punto 3). Inoltre, successivamente all'ammissione a finanziamento, la dimensione economica in termini di Produzione Standard, potrà superare il limite massimo di € 300.000,00, senza causare la decadenza totale;
- determina la data di effettivo inizio del Piano Aziendale e l'importo della prima rata da liquidare.

Per determinare l'inizio del Piano Aziendale, il funzionario incaricato effettua il riscontro della documentazione prodotta dal beneficiario e verifica la coerenza della stessa con una o più attività incluse nel Piano Aziendale, a dimostrazione dell'avvio delle attività, facendo riferimento a quanto stabilito dal precedente paragrafo 4.1, lettera d).

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente capitolo.

20.2 Erogazione della seconda rata

Entro sessanta giorni continuativi dalla data di scadenza del termine per la conclusione del Piano aziendale di cui al paragrafo 4.1, (ossia entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento, più 24 mesi per la realizzazione del progetto, più 60 giorni per la presentazione della domanda), oltre eventuali proroghe concesse, il soggetto beneficiario deve chiedere all'OPR la liquidazione della seconda rata a saldo del premio spettante.

La presentazione della domanda di seconda rata oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione del premio spettante.

La domanda di pagamento della seconda rata presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la **revoca** e la decadenza del premio concesso e la restituzione della prima rata già percepita, maggiorata degli interessi legali.

All'atto della presentazione della domanda di pagamento della seconda rata, il beneficiario deve:

- 1) allegare la:
 - a) relazione, inerente al punteggio di cui all'Obiettivo 1, Obiettivo operativo 2), per motivare le cause dell'eventuale variazione negativa del Margine Operativo Lordo (MOL) alla data di compilazione del bilancio di esercizio relativo all'anno di conclusione del Piano aziendale;
 - b) documentazione attestante le spese sostenute, al netto dell'IVA, che devono risultare **pari o superiori al 50% dell'importo totale del premio** percepito, come stabilito al paragrafo 4.1, lettera c);
- 2) compilare, tramite Sis.Co.¹⁸:
 - a) il **Piano aziendale finale**;

¹⁸ Si intende la compilazione dettagliata della Relazione progettuale presente al pallogramma 4 della domanda di pagamento della seconda rata.

- b) il **bilancio di esercizio annuale, riferito all'ultimo esercizio utile**, comprensivo del **conto economico** e dello **stato patrimoniale**.

Gli OD, nel corso del controllo delle domande di pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e determinano il premio ammissibile e l'importo liquidabile della seconda rata.

21 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEL COMPLETAMENTO DEL PIANO AZIENDALE

L'accertamento per l'erogazione della seconda rata a saldo del premio implica un controllo della documentazione presentata e, di norma, un sopralluogo (c.d. "visita in situ"), con lo scopo di verificare:

- a) la correttezza della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal beneficiario ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 di non avere percepito un premio attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti, compilata secondo la dichiarazione inserita in Sis.Co;
- b) la realizzazione del Piano aziendale in coerenza con quello approvato, ossia che gli Obiettivi operativi programmati e indicati nel Piano aziendale siano stati raggiunti. Ciascun Obiettivo operativo si considera raggiunto quando **almeno una delle relative azioni programmate è stata realizzata**;
- c) il mantenimento, da verificare nel momento della fase istruttoria della seconda rata del premio, della dimensione economica in termini di Produzione Standard non inferiore ai limiti minimi stabiliti al paragrafo 4, punto 3). Successivamente all'ammissione a finanziamento, la dimensione economica in termini di Produzione Standard, potrà superare il limite massimo di € 300.000,00, senza causare la decadenza totale;
- d) l'acquisizione dell'adeguata conoscenza e competenza professionale di cui al punto 4) del paragrafo 4;
- e) l'acquisizione della qualifica di IAP definitiva di cui al punto 5) del paragrafo 4;
- f) la documentazione attestante le spese sostenute, al netto dell'IVA, di importo pari o superiore al 50% dell'importo del premio totale percepito, come stabilito al paragrafo 4.1, lettera c);
- g) la presenza della documentazione compilata, tramite Sis.Co. e allegata alla domanda di pagamento della seconda rata, ossia il **Piano aziendale finale** e il **bilancio di esercizio**, di cui al paragrafo 20.2, punto 2);
- h) il mantenimento delle condizioni di ammissibilità dei beneficiari di cui ai punti 4), 5), 8) e 9) del paragrafo 4;
- i) il mantenimento della conduzione di un'azienda in Area svantaggiata di montagna, come definita al paragrafo 5, lettera a). Qualora sia accertato il non mantenimento, il premio è ridotto a € 40.000,00, importo corrispondente al premio per la conduzione di un'azienda in "Altre aree" di cui al paragrafo 5, lettera b)

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente capitolo.

22 CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito a campione dagli OD per le istruttorie di pagamento, sulla base delle procedure definite da OPR, prima dell'erogazione della seconda rata a saldo del premio.

I controlli in loco verificano che le operazioni siano attuate in conformità alle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo e che non hanno formato, se del caso, oggetto dei controlli amministrativi.

Tali controlli vengono effettuati secondo moduli informatici appositamente predisposti in Sis.Co. e seguono l'iter amministrativo di un'istruttoria relativa alle domande di pagamento.

Per quanto riguarda il controllo di cui al paragrafo 23, lo stesso è previsto solo per le aziende estratte a controllo da parte dell'Agenzia di Tutela della Salute e consiste nella verifica della corretta applicazione dell'esito dell'ispezione nella fase di pagamento della seconda rata di cui al paragrafo 20.2.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni dal premio previste per il mancato rispetto:

- degli impegni di cui al paragrafo 27;
- di altri obblighi previsti dalle presenti disposizioni attuative.

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente capitolo.

23 CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'OD trasmette all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) l'elenco delle domande di premio finanziate, a seguito dell'approvazione del decreto di cui al paragrafo 14.

L'ATS provvede ad effettuare il controllo, se del caso, a campione sulla base di criteri di priorità, al fine di verificare il rispetto delle vigenti norme di settore (prodotti fitosanitari D.P.R. n. 290/01, D.Lgs.150/201, e DM 22 gennaio 2014 "PAN", Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2021 - n. XI-5836 - Linee guida attuazione in Lombardia Piano di azione nazionale uso sostenibile prodotti fitosanitari "PAR"; macchine, impianti e attrezzature D. Lgs. 17/2010) e in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché le linee guida e documenti tecnici Inail per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali e delle macchine agricole). Se previsti interventi di ristrutturazione, il beneficiario si impegna a adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29.05.2009.

Il beneficiario si impegna, altresì, a garantire il rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori) e successive modifiche e integrazioni.

In occasione della richiesta di pagamento del saldo della seconda rata, l'OD verifica se i richiedenti siano già stati oggetto di controllo da parte di ATS e invia a quest'ultima l'elenco dei beneficiari richiedenti il saldo che non sono stati oggetto di controllo.

L'ATS trasmette all'OD l'esito dei sopralluoghi effettuati, se del caso a campione sulla base dei criteri di priorità, e/o l'elenco dei beneficiari richiedenti il saldo che non saranno controllati.

24 CONTROLLI "EX POST"

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione della seconda rata a saldo del premio e la conclusione del periodo di 10 anni dalla concessione del premio stesso, ossia la data di pubblicazione sul Portale Bandi e Servizi (Bes) del provvedimento di ammissione a finanziamento.

Con riferimento al periodo "ex post" come sopra determinato, l'Organismo Pagatore Regionale, tramite l'OD, effettua entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del periodo, controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, secondo i punti seguenti:

- 1) verificare che il beneficiario sia rimasto insediato nell'azienda;
- 2) verificare che sia stata mantenuta la dimensione economica in termini di Produzione Standard, in particolare sarà verificato che, al momento del controllo, la stessa non sia inferiore ai limiti minimi stabiliti al paragrafo 4, punto 3);
- 3) verificare che lo stesso insediamento non sia stato finanziato con altri fondi di origine nazionale o comunitaria. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- 4) verificare la tenuta annuale del bilancio d'esercizio, di cui all'Allegato 3 delle presenti disposizioni attuative, per tutti gli anni di durata dell'impegno.

Al termine del controllo "ex post" il funzionario incaricato redige e sottoscrive la check-list e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

25 DECADENZA DAL PREMIO

25.1 Decadenza totale

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- 1) perdita delle condizioni di ammissibilità di cui ai punti 3), 4), 5), 8) e 9) del paragrafo 4.
In riferimento al punto 3), è causa di decadenza totale il non mantenimento, per un periodo di dieci anni dalla data di pubblicazione sul Portale Bandi e Servizi (BeS) del provvedimento di ammissione a finanziamento, della dimensione economica in termini di Produzione Standard pari o superiore ai limiti minimi stabiliti al paragrafo 4, punto 3);
- 2) mancata conclusione del Piano aziendale, che si considera concluso solamente **se almeno uno degli Obiettivi operativi indicati** nello stesso è raggiunto entro il termine stabilito al paragrafo 16;
- 3) mancato rispetto degli impegni di cui al paragrafo 27, lettere dalla a) alla j) compresa;
- 4) non veridicità delle dichiarazioni presentate^{19/20};
- 5) esito negativo dell'eventuale controllo in loco ed ex post di cui, rispettivamente, ai paragrafi 22 e 24.

25.2 Decadenza parziale

La domanda ammessa a finanziamento decade parzialmente a seguito di:

- 1) conclusione del Piano aziendale con raggiungimento parziale di almeno uno degli Obiettivi operativi proposti, ossia la completa realizzazione di almeno un'azione per almeno uno degli Obiettivi operativi entro il termine indicato al paragrafo 16;
- 2) mancato rispetto degli impegni di cui al paragrafo 27, lettere dalla k) alla o) compresa.

26 PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Intervento.

Se le fattispecie di cui al paragrafo 25 si riscontrano nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento, il procedimento è avviato dal Responsabile dell'Intervento, mentre se vengono accertate con la domanda di pagamento o successivamente la competenza è dell'OPR, tramite gli O.D..

L'avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l'invio tramite PEC al beneficiario di apposita comunicazione prevista dall'articolo 7 della legge n. 241/1990.

Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento.

Il Responsabile dell'Intervento oppure l'OPR, nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento delle memorie, esteso a 75 (settantacinque) giorni nel caso di particolare complessità oppure quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

Qualora siano state già erogate la prima o entrambe le rate del premio, l'OPR richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute.

27 IMPEGNI

Il soggetto beneficiario deve mantenere i seguenti impegni:

¹⁹ Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

²⁰ Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebitato.

- a) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed "ex post" e/o dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- b) rimanere insediato nell'azienda per almeno dieci anni a partire dalla data di pubblicazione sul Portale Bandi e Servizi (BeS) del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di premio presentata in applicazione dell'Intervento SRE01;
- c) concludere il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola entro i termini stabiliti al paragrafo 16;
- d) presentare la domanda di pagamento della prima rata nei termini stabiliti dal paragrafo 20.1;
- e) presentare la domanda di pagamento della seconda rata entro i termini stabiliti dal paragrafo 20.2;
- f) documentare le spese sostenute, al netto dell'IVA, per un importo pari o superiore al 50% dell'importo totale del premio percepito, come stabilito al paragrafo 4.1, lettera c);
- g) mantenere, per un periodo di dieci anni dalla data di pubblicazione sul Portale Bandi e Servizi (Bes) del provvedimento di ammissione a finanziamento, una dimensione economica in termini di Produzione Standard non inferiore ai limiti minimi stabiliti al paragrafo 4, punto 3). Successivamente all'ammissione a finanziamento, la dimensione economica in termini di Produzione Standard, può superare il limite massimo di € 300.000,00, senza causare la decadenza totale né parziale;
- h) mantenere le condizioni di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8) e 9) del paragrafo 4;
- i) raggiungere gli Obiettivi operativi previsti dal Piano aziendale. La decadenza totale dal premio si verifica solo in caso di non raggiungimento di almeno uno degli Obiettivi operativi programmati, tramite la realizzazione di almeno una delle azioni ad esso connesse e indicate nel Piano aziendale stesso;
- j) risultare agricoltori in attività, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 2115/2021, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul Portale Bandi e Servizi (Bes) del provvedimento di ammissione a finanziamento;
- k) rispettare le norme in materia di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro. Il mancato rispetto delle norme è documentato da esito negativo trasmesso dalla ATS a seguito dei controlli effettuati, come stabilito dal paragrafo 23;
- l) nel caso in cui la domanda di pagamento della seconda rata non venga presentata entro i termini di cui alla precedente lettera e), presentare la domanda di pagamento della seconda rata tra sessanta e novanta giorni dalla data di completamento del Piano aziendale, con decadenza parziale come da paragrafo 25.2;
- m) completare il Piano aziendale entro i termini stabiliti al paragrafo 16 e raggiungere completamente almeno uno degli Obiettivi operativi programmati, tramite la realizzazione di almeno una delle azioni ad esso connesse e indicate nel Piano aziendale stesso;
- n) redigere un bilancio d'esercizio annuale, di cui all'Allegato 3 delle presenti disposizioni attuative, per un periodo di dieci anni dalla data di concessione del premio, ossia la data di pubblicazione sul Portale Bandi e Servizi (Bes) del provvedimento di ammissione a finanziamento;
- o) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità con quanto previsto con decreto n. 5456/2024 e ss.mm.ii. dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023/2027. Le linee guida da seguire per la realizzazione del materiale informativo sono riportate nel decreto dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR n. 5456/2024 e ss.mm.ii. reperibile al seguente link: [Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione \(regione.lombardia.it\)](https://www.regione.lombardia.it)

Il mancato rispetto degli impegni di cui alle lettere dalla a) alla j) sopra riportati comporta la **decadenza totale** dei benefici concessi e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto degli impegni di cui alle lettere dalla k) alla o) sopra riportati comporta la **decadenza parziale** dei benefici concessi. L'incidenza della riduzione del contributo concesso per mancato rispetto degli impegni è riportata nell'Allegato 4 delle presenti disposizioni attuative.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute di cui al paragrafo 28.

28 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, e che impediscono allo stesso di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dal presente bando. Sono riconosciute in particolare nei casi di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- 1) rinuncia senza restituzione del premio, per quanto riguarda le spese già sostenute;
- 2) ritardo nella realizzazione degli interventi;
- 3) ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
- 4) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
- 5) eventuali proroghe;
- 6) eventuali varianti.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- del Responsabile di Intervento nel caso di domande di aiuto o questioni riguardanti la realizzazione degli interventi;
- dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) nel caso di domande di pagamento.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesto tramite Sis.Co. per le **domande di aiuto e solo per il caso di cui al punto 1)**, previa richiesta di autorizzazione secondo le procedure descritte al paragrafo 18.3 e tramite PEC per le **domande di pagamento e per i casi previsti ai punti da 2) a 6)**, allegando la documentazione che giustifichi le stesse, **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

La comunicazione di accoglimento/non accoglimento delle cause di forza maggiore o delle circostanze eccezionali deve essere trasmessa al richiedente e per conoscenza al Responsabile di Intervento/OPR e alle Amministrazioni competenti.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali premi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto spese per l'attuazione dell'idea imprenditoriale proposta con il Piano Aziendale, come specificato al paragrafo 4.1, lettera c).

PARTE III "DISPOSIZIONI COMUNI"

29 DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA

Ai sensi dell'articolo 59, comma 6 del Regolamento (UE) 2021/2116, le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere rettifiche dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'Autorità di Gestione regionale o dall'OPR e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'Autorità di Gestione regionale o l'OPR abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Si considerano elementi o omissioni rettificabili:

- 1) gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice errato;
- 2) gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

Non si considera elemento o omissione rettificabile la mancanza di documentazione allegata alla domanda di aiuto o di pagamento, che, nel caso di domanda di pagamento, può essere eventualmente richiesta dall'istruttore a titolo di integrazione.

Il richiedente/beneficiario può presentare **solo una domanda** di rettifica, fermo restando la data della domanda iniziale di premio al fine del rispetto degli adempimenti conseguenti.

29.1 Richiesta di rettifica delle domande di aiuto

Il richiedente che intenda presentare domanda di rettifica deve inoltrare, tramite Sis.Co., entro il termine di validazione delle istruttorie di cui al paragrafo 13.2, al Responsabile di Intervento, selezionando "Direzione Generale Agricoltura", un'apposita richiesta di autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, debitamente motivata e corredata della eventuale documentazione.

Il Responsabile di Intervento valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il richiedente alla presentazione della domanda di rettifica della domanda di aiuto e ne comunica l'esito al richiedente.

Il richiedente, in caso di autorizzazione alla rettifica, deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di premio con le modalità previste ai paragrafi 12.2, 12.3 e 12.4.

L'Amministrazione competente istruisce la nuova domanda di premio con le modalità previste al paragrafo 13 e ne comunica l'esito al richiedente e al Responsabile di Intervento, che ne tiene conto ai fini dell'approvazione del provvedimento di cui al paragrafo 14.

La domanda di rettifica corregge e **sostituisce** la domanda iniziale di premio.

Nel caso di non autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, rimane valida la domanda di aiuto inizialmente presentata.

29.2 Richiesta di rettifica delle domande di pagamento

Il beneficiario deve chiedere tramite PEC, all'Organismo Delegato all'istruttoria della domanda di pagamento e per conoscenza a OPR, la possibilità di correggere la domanda di pagamento dando evidenza dell'errore di compilazione.

L'OD, dopo valutazione, comunica al beneficiario l'accoglimento/non accoglimento della richiesta e come procedere per la correzione dell'errore.

30 RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare totalmente alla realizzazione del progetto, prima di aver percepito rate di aiuto, devono darne immediata comunicazione al Responsabile di Intervento e ad OPR, tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co..

Qualora siano già state erogate rate di aiuto, i beneficiari devono comunicare la rinuncia all'OPR/O.D. e al Responsabile di Intervento tramite PEC. La rinuncia in questa fase comporta la restituzione delle somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute di cui al paragrafo 28.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

31 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

31.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo Intervento, l'indicatore individuato è il seguente: numero di aziende agricole finanziate.

31.2 Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile delle disposizioni attuative, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

32 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controllo per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

32.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

oppure in alternativa

32.2 Rimedi giurisdizionali

In riferimento ai rimedi giurisdizionali, la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione:

- relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

33 SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste. I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni approvato da OPR per quanto applicabile alla luce degli aggiornamenti intervenuti nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

34 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 4 alle presenti disposizioni attuative.

35 RIEPILOGO TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative, il quale tra l'altro stabilisce i termini di conclusione del procedimento, determinati nel rispetto dell'articolo 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

FASE	PERIODO/TERMINE
Presentazione della domanda sul Sistema Informativo Sis.Co.	16 febbraio 2026
Termine per la presentazione domanda di aiuto	30 aprile 2026 entro le ore 16:00:00
Termine per l'invio delle istruttorie comprensive di riesame	1 luglio 2026
Pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento e comunicazione ai beneficiari	31 luglio 2026
Avvio Piano aziendale	Entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto di ammissione a finanziamento
Conclusione Piano aziendale	24 mesi dall'avvio del Piano aziendale

ALLEGATO 1 – CRITERI PER LA VERIFICA DEL CONTROLLO EFFETTIVO E DEI POTERI DI GESTIONE NELLE VARIE TIPOLOGIE SOCIETARIE, DI CUI AL PARAGRAFO 4, PUNTO 8)**• SOCIETA' DI PERSONE**

Le società di persone, diversamente dalle società di capitali, non hanno “personalità giuridica”, ossia, per lo Stato, non sono soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci. Quindi, nonostante tali società possano essere titolari di diritti e doveri, la responsabilità per eventuali inadempienze si trasferisce sui soci. Pertanto, questi rispondono verso i terzi in modo illimitato e solidale, con l'eccezione dei soci accomandanti delle S.a.s.. In caso di fallimento, insieme alla società falliscono personalmente tutti i soci con responsabilità illimitata e solidale.

1) Società semplice (S.s.) e Società in nome collettivo (S.n.c.)

Esercita il controllo il giovane agricoltore che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione, anche finanziaria, della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

2) Società in accomandita semplice (S.a.s.)

Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione, anche finanziaria, della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

Nel caso di insediamento nell'ambito di una **società di persone**, ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni attuative:

- a) il **oggetto beneficiario** di cui al paragrafo 3, rappresentante legale della società, deve essere amministratore della società;
- b) **nessuno dei soci** deve avere già beneficiato, dall'01.01.2014, di un sostegno comunitario o nazionale per l'insediamento dei giovani agricoltori;
- c) il **contratto societario** deve avere durata almeno sino alla scadenza dei dieci anni successivi alla data di pubblicazione sul Portale Bandi e Servizi (Bes) del provvedimento di ammissione a finanziamento.

• SOCIETA' DI CAPITALI

Le società di capitali hanno personalità giuridica e i loro soci hanno una responsabilità limitata verso i creditori, relativa al solo capitale sociale sottoscritto; quindi, in caso di perdita o di fallimento i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale.

1) Società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (Srl) e Società semplificata a responsabilità limitata (Ssrl).

Esercita il controllo il giovane agricoltore che possiede almeno il 30% del capitale sociale e che esercita i poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione, alternativamente, in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

2) Società unipersonale a responsabilità limitata (s.r.l. unipersonale)

Esercita il controllo il giovane agricoltore socio unico, salvo che lo stesso sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

3) **Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)**

Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione, anche finanziaria, della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

Nel caso di insediamento nell'ambito di una **società di capitali**, ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni attuative:

- a) **nessuno dei soci** deve avere già beneficiato, dall'01.01.2014, di un sostegno comunitario o nazionale per l'insediamento dei giovani agricoltori;
- b) il **contratto societario** deve avere durata almeno sino alla scadenza dei dieci anni successivi alla data di pubblicazione sul Portale Bandi e Servizi (BeS) del provvedimento di ammissione a finanziamento.

• **SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (SCARL)**

Le società cooperative, diversamente dalle società lucrative di persone e di capitali, sono caratterizzate dal fatto di perseguire uno "scopo mutualistico". Quest'ultimo a differenza dallo scopo di lucro, non consiste nel conseguire un utile, ma un generico "beneficio". Sono definibili come l'unione di persone che svolgono un'attività economica a favore dei soci stessi, per ottenere beni, servizi o retribuzioni a condizioni più vantaggiose di quelle ottenibili sul mercato.

Le cooperative agricole operano nella produzione, nella lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché nell'allevamento del bestiame.

Esercita il controllo il soggetto giovane agricoltore socio e che riveste, alternativamente, la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della SCARL. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

Nel caso di insediamento nell'ambito di una **società cooperativa**, ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni attuative:

- a) **nessuno dei soci** deve avere già beneficiato, dall'01.01.2014, di un sostegno comunitario o nazionale per l'insediamento dei giovani agricoltori;
- b) lo **Statuto** deve prevedere una durata almeno sino alla scadenza dei dieci anni successivi alla data di pubblicazione sul Portale Bandi e Servizi (BeS) del provvedimento di ammissione a finanziamento.

ALLEGATO 2 – MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI, DI CUI AL PARAGRAFO 10, TABELLA 2

INDICE

PREMESSA

CAPITOLO 1 – IRRORATRICI E AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (DRONI)

1. Macchine irroratrici semoventi
2. Atomizzatori semi-portati o trainati per colture arboree dotati di pannelli atti al recupero del prodotto che non va a bersaglio
3. Atomizzatori semi-portati o trainati per colture arboree dotati di dispositivi a carica elettrostatica
4. Barre irroratrici portate o semi-portate dotate di manica d'aria e di ugelli anti-deriva
5. Barre umettanti portate o semi-portate per diserbo
6. Aeromobili a pilotaggio remoto (Droni)

CAPITOLO 2 – MACCHINE OPERATRICI PER LA MINIMA LAVORAZIONE

1. Macchine operatrici per la minima lavorazione o "minimum tillage" combinate ad altre attrezzature
2. Macchine operatrici per la lavorazione in bande o "strip tillage" combinate ad altre attrezzature

CAPITOLO 3 – SEMINATRICI

1. Seminatrici per semina su sodo
2. Seminatrici pneumatiche corredate di dispositivi atti a limitare la dispersione nell'ambiente di polveri derivanti dalla concia delle sementi

CAPITOLO 4 – RULLI PIEGATORI

CAPITOLO 5 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO NON PALABILI

5.1 Condizioni indispensabili di ammissibilità

5.2 Macchine operatrici e attrezzature ammissibili

1. Macchine operatrici semoventi corredate di attrezzature per la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili
2. Attrezzature per la distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili
 - 2.1. Attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili
 - 2.2. Attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili
 - 2.3. Attrezzature ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non palabili
3. Macchine operatrici e attrezzature per la distribuzione e l'interramento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale
 - 3.1. Macchine operatrici portate per la distribuzione e l'interramento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale
 - 3.2. Attrezzature per il convogliamento e la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale
4. Carribotte per la distribuzione/interramento degli effluenti di allevamento non palabili
5. Attrezzature ed altre spese ammissibili per la gestione di effluenti di allevamento non palabili

CAPITOLO 6 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEI FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

6.1 Condizioni indispensabili di ammissibilità

6.2 Macchine operatrici e attrezzature ammissibili

1. Spandiconcime a rateo variabile con limitazione della distribuzione laterale

2. Attrezzature e altre spese ammissibili per la gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento

CAPITOLO 7 – SISTEMI DI GUIDA SEMI-AUTOMATICA PER TRATTRICI O MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI

PREMESSA

Sono ammissibili per la realizzazione delle Azioni 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.6.2, di cui all'Obiettivo 2, e dell'Azione 3.2.2, di cui all'Obiettivo 3, della Tabella 2, solo le macchine e le attrezzature che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici in termini di:

- riduzione di quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate e delle emissioni connesse a questi prodotti;
- diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e di semina su sodo;
- gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento;
- diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di agricoltura di precisione.

Tutte le macchine e le attrezzature ammissibili devono rispondere alla Direttiva Macchine (D.Lgs. 17/2010 e s.m.i.) e alle norme tecniche dedicate.

Le motivazioni dell'acquisto delle nuove macchine e attrezzature devono essere dettagliate nel Piano aziendale.

Nel presente Allegato le macchine e le attrezzature che possono essere ammissibili per dimostrare la realizzazione delle Azioni 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.6.2, di cui all'Obiettivo 2, e dell'Azione 3.2.2, di cui all'Obiettivo 3, della Tabella 2, sono descritte nelle loro caratteristiche generali, con approfondimenti specifici che evidenziano i **requisiti indispensabili di ammissibilità riferiti alla fabbricazione delle nuove macchine e attrezzature.**

Si precisa il significato dei seguenti termini ai fini del presente Allegato:

- **macchina operatrice semovente:** da intendersi come macchina operatrice agricola dotata di motore per autotrazione e non accoppiabile alla trattrice;
- **macchina operatrice portata/semiportata/trainata:** da intendersi come macchina operatrice agricola priva di motore per autotrazione e funzionante solo se accoppiata alla trattrice;
- **attrezzatura:** da intendersi come:
 - **dotazione a corredo di una macchina operatrice** semovente o di una macchina operatrice accoppiata alla trattrice (ad es. carbotte corredo di attrezzatura per lo spandimento tramite iniezione profonda degli effluenti di allevamento);
 - **attrezzatura fissa o mobile a completamento di impianti** (ad es. sistema di miscelazione per impianto di stoccaggio effluenti di allevamento, manichetta flessibile per sistema ombelicale di distribuzione effluenti di allevamento non palabili);
 - **dispositivi elettronici** (ad es. sensori, rilevatori GPS, ecc.).

Sono inoltre forniti cenni inerenti alle macchine e alle attrezzature non ammissibili, che per loro caratteristiche costruttive potrebbero creare incertezza in fase di valutazione.

I danneggiamenti o le perdite delle macchine e attrezzature ammesse non sono riconducibili alle cause di forza maggiore che è possibile riconoscere per mancato rispetto degli impegni connessi alle presenti disposizioni attuative.

CAPITOLO 1 - IRRORATRICI E AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (DRONI)

1. Macchine irroratrici semoventi

Sono ammissibili le macchine irroratrici semoventi dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche, innovative sia dal punto di vista ambientale che della sicurezza per l'operatore.

In particolare, tali irroratrici devono essere provviste della cabina di guida, degli pneumatici e dei sistemi di distribuzione indicati nel presente capitolo.

L'esposizione a polveri e aerosol generati durante i trattamenti fitosanitari rappresenta una minaccia per l'operatore, perché lo espone a sostanze attive responsabili di fenomeni di tossicità acuta e cronica. È fondamentale quindi che le cabine di guida delle macchine irroratrici semoventi offrano un elevato livello di protezione, rappresentato dalle cabine omologate in classe IV, pressurizzate e dotate di sistemi di filtraggio ai carboni attivi.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura ambientale gli obiettivi sono mirati principalmente alla conservazione delle qualità fisiche del suolo.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono essere dotate di cabina di guida omologata in classe IV, pressurizzata e dotata di filtri ai carboni attivi;
- devono essere equipaggiate con pneumatici "a flessione molto elevata" o VF;
- devono essere dotate di attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, esclusivamente delle seguenti tipologie alternative:
 - atomizzatori per colture arboree dotati di pannelli atti al recupero del prodotto che non va a bersaglio, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2);
 - barre irroratrici dotate di manica d'aria e di ugelli anti-deriva, di dispositivi di geolocalizzazione e controllo automatico della chiusura delle sezioni, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 4);
 - barre umettanti, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 5).

Cabine di guida omologate in classe IV

Nell'ambito delle macchine irroratrici semoventi il grado di protezione delle cabine di guida è definito dalla normativa EN 15695-1 e -2.

Le cabine omologate in classe IV dotate di filtri ai carboni attivi offrono attualmente il livello di protezione più alto, proteggendo l'operatore contro polvere, materiale nebulizzato (aerosol) e vapori, modalità attraverso cui sono solitamente distribuiti in campo i prodotti fitosanitari.

Per mantenere il grado di efficienza richiesto dalla normativa i filtri ai carboni attivi di classe IV devono essere periodicamente sostituiti. Solitamente questo tipo di filtri sono presenti nel sistema di filtraggio in abbinamento a filtri di categoria inferiore: in situazioni in cui non sia richiesto il livello di protezione massimo è possibile escludere dal sistema i filtri ai carboni attivi, a vantaggio di una loro maggiore vita utile.

Per ottenere una ulteriore sicurezza nei confronti di polveri, aerosol e vapori la cabina di trattatrici o macchine irroratrici semoventi deve essere di tipo "pressurizzato", cioè in cui l'ambiente interno è mantenuto ad una pressione leggermente superiore a quella esterna, impedendo in tal modo qualsiasi immissione di aria non filtrata.

Pneumatici a flessione molto elevata

Allo scopo della conservazione delle qualità fisiche del suolo, le irroratrici semoventi devono essere dotate di pneumatici "a flessione molto elevata" o VF, in grado di distribuire il peso della macchina sul terreno minimizzando la compattazione del suolo, sia in superficie che negli strati più profondi.

I cosiddetti "pneumatici a flessione molto elevata", o "Very High Flexion Tyre", sono specificatamente studiati per l'uso agricolo e le lettere "VF", che nella marcatura precedono la larghezza nominale di sezione dello pneumatico, ne consentono una facile identificazione.

La pressione di gonfiaggio molto bassa, mantenuta costante indipendentemente dalla velocità, determina una significativa riduzione del compattamento del suolo e il mantenimento della sua struttura e porosità, aspetti che risultano particolarmente interessanti nei sistemi agricoli che adottino la minima lavorazione o la non lavorazione.

Quasi tutte le case produttrici di trattatrici e macchine operatrici semoventi consentono di caratterizzare i propri modelli dotandoli di questa tipologia di pneumatici; in alcuni casi non è

richiesto nemmeno l'acquisto di cerchi dedicati, poiché possono essere montati su cerchi per pneumatici standard.

2. Atomizzatori semi-portati o trainati per colture arboree dotati di pannelli atti al recupero del prodotto che non va a bersaglio

Sono macchine operatrici, di solito utilizzate in vigneto, che permettono contemporaneamente l'irrorazione ed il recupero del prodotto non intercettato dalla vegetazione, mediante l'impiego di varie configurazioni meccaniche: deflettori, collettori e tunnel.

Sono dette "a tunnel" o "a recupero" poiché avvolgono il filare su entrambi i lati durante il trattamento e consentono di recuperare il prodotto che non giunge a bersaglio. Solitamente si tratta di macchine irroratrici in grado di operare su più filari in un unico passaggio.

Non devono essere confuse con "semplici" macchine scavallatrici multifila, non dotate di sistemi per il recupero di prodotto fitosanitario distribuito.

I nebulizzatori ed il sistema di aspirazione del prodotto non andato a bersaglio sono alloggiati su due pannelli o pareti contrapposte che racchiudono i filari e la chioma; il prodotto recuperato viene raccolto nella cisterna principale.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono possedere un sistema di recupero/aspirazione del prodotto che non va a bersaglio;
- devono possedere un serbatoio di raccolta del prodotto intercettato non andato a bersaglio.

3. Atomizzatori semi-portati o trainati per colture arboree dotati di dispositivi a carica elettrostatica

Sono macchine operatrici, di solito utilizzate in vigneto, che effettuano irrorazione mediante aeroconvezione e dotate di dispositivi che imprimono carica elettrica opposta rispetto a quella della vegetazione bersaglio alle gocce di prodotto fitosanitario da distribuire. In questo modo è favorita la distribuzione di fitofarmaco sulla vegetazione stessa, diminuendo, di conseguenza le gocce disperse nell'ambiente per deriva.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono possedere un sistema di impressione della carica elettrostatica alle particelle di prodotto da distribuire non rimovibile, in modo che le stesse macchine non possano essere utilizzate per distribuzione del prodotto mediante la sola aeroconvezione.

4. Barre irroratrici portate o semi-portate dotate di manica d'aria e di ugelli anti-deriva

Si tratta di barre irroratrici per la distribuzione di prodotti fitosanitari su colture erbacee in pieno campo, accessoriate di manica d'aria e dotate di ugelli anti-deriva.

Le barre irroratrici con manica d'aria, dette barre "aero-assistite" o "aria-assistite", sono dotate di un ventilatore il cui flusso d'aria è convogliato lungo la barra attraverso un'apposita manica gonfiabile.

L'aria esce dalla manica solo in corrispondenza degli ugelli e viene indirizzata verso il basso generando una turbolenza che apre la vegetazione e determina una migliore deposizione sulle lamine fogliari delle gocce diffuse dagli ugelli. Questo flusso d'aria ha un efficace effetto anti-deriva, poiché riduce notevolmente la scia di gocce che restano sospese in atmosfera dietro alla barra irroratrice in funzione, anche in presenza di vento.

Il funzionamento della manica d'aria può essere escluso: infatti in particolari situazioni, ad esempio, nell'ipotesi di trattamento su terreno privo di vegetazione e in assenza di vento, è sconsigliato in quanto può addirittura accentuare il fenomeno della deriva.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono essere dotate contemporaneamente sia di manica d'aria che di ugelli anti-deriva;
- devono essere dotate di dispositivi di geolocalizzazione e controllo automatico della chiusura delle sezioni.

Tipologie di ugelli anti-deriva ammissibili

Le barre dotate di manica d'aria devono essere accessoriate con ugelli anti-deriva, classificati come tali dal costruttore, che devono essere esclusivamente riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) Ugelli con pre-orifizio.
Presentano un pre-orifizio calibrato e una camera di turbolenza che riducono la pressione, determinando la formazione di gocce di media dimensione, meno soggette a deriva o a gocciolamento.
- b) Ugelli ad induzione/inclusione d'aria.
Sono caratterizzati da particolari fori posti lateralmente o frontalmente, che determinano l'aspirazione e l'incorporazione di una certa quantità d'aria all'interno del flusso di acqua.

Le gocce che si formano risultano più grandi e con numerose bolle d'aria al loro interno, e sono capaci di una maggiore penetrazione e diffusione all'interno della copertura vegetale, unitamente a scarsissime perdite per deriva.

5. Barre umettanti portate o semi-portate per diserbo

Sono barre utilizzate per la distribuzione tramite contatto di erbicidi non selettivi.

Il prodotto erbicida raggiunge il bersaglio per contatto fra le erbe infestanti e il materiale di cui è ricoperta la barra, imbibito dell'erbicida. La distribuzione non avviene quindi generando uno spruzzo attraverso ugelli. Solo le infestanti che entrano in contatto con gli organi lambenti della barra subiscono l'effetto dell'erbicida; in tal modo è ridotta quasi totalmente la dispersione accidentale del prodotto fitosanitario nell'ambiente.

I materiali assorbenti utilizzati sulla barra (spazzole, lembi, rulli, corde, barre spugnose) possono essere imbibiti per: capillarità, gravità, leggera pressione o bagnatura diretta tramite ugelli.

Queste macchine operatrici sono impiegate per il diserbo totale, ad esempio per l'applicazione di diserbante su manto erboso, e per il diserbo in post emergenza.

6. Aeromobili a pilotaggio remoto (Droni)

Sono apparecchi volanti privi di pilota a bordo (droni), utilizzati per telerilevamento o trattamenti localizzati, mediante posizionamento programmato effettuato tramite GPS.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono essere di tipo aereo, omologati allo scopo e dotati di apposita matricola;
- devono essere utilizzati in conformità e per gli scopi stabiliti al punto A4 dell'Allegato al decreto 22 gennaio 2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero della Salute "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»".

Il richiedente si deve impegnare a utilizzare e a mantenere in efficienza il drone per un periodo di almeno cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo.

CAPITOLO 2 - MACCHINE OPERATRICI PER LA MINIMA LAVORAZIONE

1. Macchine operatrici per la minima lavorazione o "minimum tillage" combinate ad altre attrezzature

Sono macchine operatrici portate, semi-portate o trainate, che consentono la preparazione del letto di semina in un unico passaggio a partire da terreno sodo non preventivamente lavorato.

La tecnica adottata prevede infatti un'unica lavorazione superficiale del terreno, in alternativa alle usuali pratiche agronomiche che prevedono lavorazioni profonde, come ripuntatura, aratura, ecc.,

seguite da lavorazione di affinamento del terreno, ad esempio erpicatura, prima della successiva semina.

Queste macchine sono dotate di serie di organi lavoranti di diverso tipo, costituiti da denti fissi/elastici, di dischi e di rulli di varia conformazione e misura, non mossi dalla presa di potenza della trattrice.

Il terreno sodo è smosso senza causarne l'inversione degli strati e limitando il rivoltamento del residuo colturale, che al termine della lavorazione si presenta in parte ancora in superficie o leggermente incorporato.

Queste macchine operatrici devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali, quali ad esempio semina, fertilizzazione, diserbo o geodisinfestazione.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono essere macchine per la preparazione del letto di semina in un unico passaggio a partire da terreno sodo;
- devono presentare organi lavoranti passivi, ossia non mossi dalla presa di potenza o idraulicamente;
- devono consentire una lavorazione del terreno a profondità non superiore a 20 cm, indipendentemente dalla possibilità di regolazione della macchina da parte dell'operatore;
- devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali (ad es. semina, fertilizzazione, diserbo, geodisinfestazione); le attrezzature combinate alla macchina operatrice per la minima lavorazione non devono poter essere utilizzate in modo indipendente dalla macchina stessa.

2. Macchine operatrici per la lavorazione in bande o "strip tillage" combinate ad altre attrezzature

Le macchine operatrici per la lavorazione in strisce o bande, cosiddetta "strip tillage", possono essere assimilabili a quelle per la minima lavorazione.

Questa tecnica, infatti, si applica a colture con interfila superiore ai 40 cm e prevede che il terreno nelle interfila resti intatto e non lavorato; la semina, di solito eseguita successivamente, deve avvalersi di un sistema di guida satellitare di precisione attiva per determinare la sovrapposizione della fila di semina sulla fascia lavorata.

Queste macchine devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali, quali ad esempio semina, fertilizzazione, diserbo o geodisinfestazione.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono consentire una lavorazione in bande con un interfila minima di 40 cm, intesa come distanza minima tra gli assi centrali di due bande adiacenti;
- ciascuna banda deve essere di larghezza non superiore a 20 cm;
- devono consentire una lavorazione del terreno a profondità non superiore a 20 cm, indipendentemente dalla possibilità di regolazione della macchina da parte dell'operatore;
- devono presentare organi lavoranti passivi, ossia non mossi dalla presa di potenza o idraulicamente;
- devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali (ad es. semina, fertilizzazione, diserbo, geodisinfestazione); le attrezzature combinate alla macchina operatrice per la lavorazione in bande non devono poter essere utilizzate in modo indipendente dalla macchina stessa;
- devono avvalersi di un sistema di guida satellitare di precisione attiva per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali (ad es. semina, fertilizzazione, diserbo, geodisinfestazione).

CAPITOLO 3 - SEMINATRICI

1. Seminatrici per semina su sodo

Sono seminatrici appositamente progettate per consentire la deposizione della semente in un unico passaggio in un suolo non precedentemente lavorato.

Sono quindi utilizzate su terreno sodo con presenza di residui colturali o, in alternativa, possono essere usate efficacemente anche su terreno su cui sia stata eseguita una lavorazione minima o una lavorazione tradizionale.

Queste macchine possono eseguire anche altre operazioni in contemporanea alla semina, quali:

- concimazione localizzata, diserbo e geodisinfestazione attraverso utensili aggiuntivi;
- leggera lavorazione, di larghezza massima di 8-10 cm in corrispondenza di ogni fila di semina, attraverso l'impiego di organi lavoranti passivi, cioè non mossi dalla presa di potenza, e costituiti da dischi o stelle di vario tipo, posti in posizione avanzata rispetto ai dischi assolcatori.

Le seminatrici per la semina su sodo sono macchine trainate o semi-portate che sfruttano il proprio peso per una efficace incisione dello strato superficiale del terreno, in genere coperto dei residui della precedente coltura.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono consentire la semina diretta, ossia su terreno sodo non precedentemente lavorato;
- devono essere macchine trainate o semi-portate in cui il carico, generato dall'azione combinata delle molle di carico e della massa della seminatrice, non deve essere potenzialmente inferiore a 200 kg per ciascun elemento di semina.

2. Seminatrici pneumatiche corredate di dispositivi atti a limitare la dispersione nell'ambiente di polveri derivanti dalla concia delle sementi

La semina di colture quali mais o soia di solito prevede l'utilizzo di semente conciata distribuita attraverso seminatrici di precisione, definite anche "pneumatiche" in quanto il trasferimento del seme dalla tramoggia e la sua deposizione nel terreno a distanza prestabilita avviene grazie ad una depressione pneumatica generata da un ventilatore centrifugo aspirante.

I modelli più recenti sono dotati di sistemi che riducono la dispersione nell'ambiente dei prodotti concianti.

In particolare, questi sistemi possono prevedere una riduzione del livello di depressione, con un conseguente minor flusso di aria uscente, o più spesso l'adozione di deflettori che convogliano lo scarico d'aria in prossimità del terreno o direttamente nel solco, o in alternativa all'interno delle tramogge porta-seme, di solito in presenza anche di particolari filtri. I deflettori possono anche essere dotati di nebulizzatori d'acqua atti a favorire l'intercettazione e il deposito sul terreno della sostanza attiva.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono essere equipaggiate con dispositivi specificatamente progettati per limitare la dispersione di polveri derivanti dalla concia delle sementi.

Non sono ammissibili i costi per l'acquisto di kit per adattamento di seminatrici già presenti in azienda.

CAPITOLO 4 – RULLI PIEGATORI

Sono rulli, comunemente chiamati anche "rullo trincia", "trincia passiva" o "roller crimper", destinati ad abbattere la copertura vegetale risultante da *cover crops* o residui colturali, senza ricorrere a diserbanti chimici o attrezzi azionati dalla presa di potenza.

Si tratta generalmente di un rullo portato, o di un sistema di rulli, fisso o basculante, su cui sono fissate delle lame o losanghe con collocazione longitudinale, diagonale, a spirale o a "V" rispetto al senso di marcia. Ideale per l'adozione di sistemi di agricoltura conservativa, può essere collocato anteriormente e/o posteriormente alla trattrice, in funzione delle caratteristiche della copertura vegetale da gestire o di un eventuale abbinamento a contestuali operazioni di semina su sodo.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono essere passivi, ossia non mossi dalla presa di potenza o idraulicamente;
- non devono effettuare lavorazioni del terreno, ma limitarsi alla gestione della copertura vegetale e dei residui colturali.

CAPITOLO 5 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO NON PALABILI

La distribuzione degli effluenti non palabili in campo, indipendentemente dalla modalità di trasporto/convogliamento dell'effluente dalla vasca di raccolta al campo, con macchina operatrice semovente, con carrobotte o con sistema ombelicale, deve avvenire esclusivamente attraverso sistemi di spandimento a bassa emissione di ammoniaca. Le soluzioni applicative di questi sistemi ammissibili a finanziamento sono riportate di seguito.

Per semplicità espositiva è utilizzato il termine “effluenti d'allevamento” intendendo con esso sia gli effluenti d'allevamento in senso stretto, sia il digestato equiparabile all'effluente d'allevamento.

5.1 Condizioni indispensabili di ammissibilità

Sono ammissibili le nuove macchine operatrici e le attrezzature di cui al successivo paragrafo 5.2 del presente capitolo, alle seguenti condizioni:

- 1) il richiedente deve intervenire in un'ottica di **razionalizzazione dell'intero sistema aziendale di gestione degli effluenti di allevamento**, che deve essere dettagliatamente descritto nel “Piano aziendale”;
- 2) le nuove macchine, attrezzature e le altre spese ammissibili devono essere destinate a **costituire un nuovo sistema aziendale di gestione degli effluenti di allevamento non palabili o**, in alternativa, a **completare i sistemi aziendali** già avviati.

Tale condizione non è indispensabile nel caso di acquisto di macchine operatrici e/o attrezzature connesse al sistema ombelicale.

In entrambi i casi **il sistema di gestione degli effluenti deve** possedere caratteri di efficienza ed innovazione, vale a dire essere costituito da macchine, attrezzature e sistemi informativi che devono essere contemporaneamente presenti e **possedere le seguenti dotazioni/caratteristiche minime ed essenziali:**

- A) Dotazioni della trattrice o della macchina operatrice:
 - 1) sistemi di guida assistita e/o automatizzata installati sulle trattrici in grado di garantire l'attivazione della distribuzione degli effluenti con applicativi integrati e gestibili dal posto di guida;
 - 2) sistema di localizzazione GPS con precisione sub-metrica installato sulla trattrice o sulla macchina operatrice;
 - 3) macchina operatrice con sistema di spandimento a rateo variabile (VRT), così come descritto al Capitolo 6, paragrafo 6.2, punto 1;
 - 4) sistema di controllo della quantità di effluente distribuito in relazione alla velocità di avanzamento;
 - 5) attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti sulle operatrici qualora non installati nelle vasche di stoccaggio.
- B) Dotazioni delle vasche di stoccaggio:
 - 1) attrezzature (sensori) integrate al sistema di distribuzione per il monitoraggio del livello degli effluenti nella vasca;
 - 2) sistema di miscelazione;
 - 3) attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti, qualora non presenti sulle macchine operatrici. In alternativa, deve essere effettuata un'analisi annuale degli effluenti di allevamento per tutto il periodo di durata degli impegni, i cui risultati devono essere conservati nell'azienda del beneficiario.
- C) Il sistema di gestione degli effluenti di allevamento deve inoltre prevedere almeno:
 - 1) l'analisi dei terreni per caratterizzare i mappali, eseguita almeno due volte nel corso del periodo di durata degli impegni;
 - 2) l'analisi del contenuto di azoto negli effluenti da distribuire, da effettuarsi almeno due volte all'anno prima delle operazioni di distribuzione, per tutto il periodo di durata degli impegni;
 - 3) la mappatura delle produzioni;
 - 4) l'impiego di hardware e software in grado di:

- gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
- predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
- integrare le informazioni sul livello degli effluenti nelle vasche di stoccaggio nel sistema di distribuzione;
- gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
- registrare le operazioni svolte, compreso il trasporto in campo degli effluenti;
- registrare le quantità distribuite;
- archiviare gli eventi di distribuzione su supporto informatico per un periodo di almeno 5 anni decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo della seconda rata del premio.

Il richiedente si deve impegnare a utilizzare e a mantenere in efficienza il sistema di distribuzione degli effluenti per un periodo di almeno cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo della seconda rata del premio, e a conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo.

5.2 Macchine operatrici e attrezzature ammissibili

Sono ammissibili le nuove macchine operatrici e attrezzature di seguito descritte:

1. Macchine operatrici semoventi corredate di attrezzature per la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili

Sono macchine operatrici semoventi dotate di sistemi di guida avanzati e corredate di attrezzature per la distribuzione localizzata, interrata e differenziata degli effluenti di allevamento non palabili.

Si tratta di macchine di moderna concezione che integrano sensori GPS molto precisi e sistemi di controllo automatico della macchina operatrice stessa e del sistema integrato di distribuzione.

Sono dotate di sistemi guida assistita/semi-automatica che permettono la verifica e la correzione in tempo reale della direzione di avanzamento, consentendo un'esecuzione molto precisa nella distribuzione dell'effluente, evitando ad esempio, la sovrapposizione delle fasce già trattate.

In cabina sono presenti schermi (display) e comandi elettronici corredate da programmi informatici (software) dedicati che consentono una regolazione accurata della dose da distribuire, la registrazione e il controllo direttamente dal posto di guida delle operazioni di campo svolte.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono possedere un sistema di localizzazione GPS con precisione sub-metrica;
- devono possedere un sistema di guida assistita/semi-automatizzata connessa al sistema GPS;
- deve essere possibile, direttamente dalla cabina di guida, il controllo delle operazioni svolte dalle attrezzature per la distribuzione: presenza di schermo (display) di controllo, compatibilità/connettività con sistemi VRT, programmi informatici (software) di gestione e registrazione delle operazioni svolte, eccetera;
- devono essere dotate di attrezzature per la distribuzione dell'effluente d'allevamento, esclusivamente delle seguenti tipologie alternative:
 - a) attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.1);
 - b) attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.2);
 - c) attrezzature ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.3).

2. Attrezzature per la distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili

2.1. Attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili

Queste attrezzature consentono lo spandimento rasoterra dell'effluente in modo che questo sia posizionato direttamente in prossimità del terreno attraverso barre di elevata larghezza di lavoro, provviste di tubi adduttori flessibili. L'assetto tipico prevede barre della larghezza di 12 m con tubazioni distanziate di 30 cm. In questo modo diventa possibile sia applicare l'effluente su tutta la superficie del terreno sia localizzarlo su una parte di essa (distribuzione in banda) per la fertilizzazione in copertura di colture seminate a file.

Nel primo caso nella parte inferiore di ogni tubo distributore è presente un piatto deviatore, che permette di aumentare la superficie di terreno interessata dalla distribuzione del singolo tubo con una leggera sovrapposizione dei getti di due tubi contigui.

Nel secondo caso l'effluente fuoriesce direttamente da orifizi o da una serie di tubi flessibili.

Nella parte terminale del tubo adduttore può anche essere presente un particolare deflettore atto a depositare l'effluente sotto la coltura e sopra il suolo, evitando contaminazioni della parte aerea.

2.2. Attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili

Sono attrezzature che consentono la distribuzione ed il contestuale interrimento dell'effluente in campo.

In base alle loro caratteristiche ed alle modalità operative si distinguono essenzialmente in due categorie, di seguito descritte:

- 1) "a solco aperto", in cui gli assolcatori, a lama o a disco singolo o doppio, spazati di 20-40 cm, incidono il terreno a profondità non superiore a 5-6 cm e lasciano aperto un profilo che, successivamente, è riempito dall'effluente tramite tubi adduttori;
- 2) "a solco chiuso", in cui l'effluente è iniettato ad una profondità di 15 cm in un solco creato da denti o dischi, e successivamente richiuso da dischi o rulli.

2.3 Attrezzature ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non palabili

Queste attrezzature consentono l'iniezione profonda degli effluenti non palabili nel terreno, realizzata con ancore a profondità maggiori di 30 cm, seguite da tubi adduttori che depositano elevate quantità di effluente.

Le ancore, spaziate da 25 a oltre 50 cm in funzione della profondità di lavoro, sono spesso dotate di utensili a zampa d'oca o di altri accessori atti ad aumentare la sezione lavorata e quindi ad ospitare una maggior quantità di prodotto.

3. Macchine operatrici e attrezzature per la distribuzione e l'interrimento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale

Il sistema ombelicale prevede che l'effluente non palabile sia convogliato in prossimità del campo attraverso un impianto di tubature sotterranee o trasportato attraverso carrobotte.

Il trasporto nell'appezzamento avviene tramite una manichetta flessibile collegata alla macchina operatrice accoppiata alla trattrice per le operazioni di spandimento e interrimento dell'effluente.

L'attacco della manichetta alla macchina operatrice avviene attraverso un particolare snodo che evita lo schiacciamento del tubo durante le manovre di svolta, man mano che la trattrice avanza sul terreno.

3.1. Macchine operatrici portate per la distribuzione e l'interrimento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale

Si tratta di macchine operatrici accoppiate alla trattrice e collegate alla manichetta flessibile tramite uno apposito snodo.

Al fine di minimizzare le emissioni di ammoniaca durante le operazioni di spandimento, le modalità di distribuzione e/o interrimento dell'effluente di allevamento non palabile devono essere riconducibili a quelle delle macchine operatrici descritte nel paragrafo 2 di questo capitolo.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

devono essere dotate di organi atti alla distribuzione dell'effluente d'allevamento, esclusivamente delle seguenti tipologie:

- a) per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.1) di questo capitolo;
- b) per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.2) di questo capitolo;
- c) ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.3) di questo capitolo.

3.2. Attrezzature per il convogliamento e la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale

Nell'ambito dei sistemi ombelicali di distribuzione degli effluenti non palabili sono ammissibili le seguenti attrezzature per il convogliamento e lo spandimento degli effluenti in campo:

- a) manichette flessibili specificatamente progettate per il convogliamento degli effluenti non palabili sino alla macchina operatrice adibita allo spandimento/interramento;
- b) attrezzature mobili "a carrello" utilizzate per lo spandimento lungo l'appezzamento, nel caso in cui la manichetta non sia collegata alla macchina operatrice accoppiata alla trattrice;
- c) pompa centrifuga o volumetrica.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- sono ammissibili solo attrezzature specificatamente progettate ed utilizzate in modo esclusivo per il convogliamento e lo spandimento in campo degli effluenti di allevamento.

Non sono ammissibili a finanziamento attrezzature utilizzabili anche per l'irrigazione.

4. Carribotte per la distribuzione/interramento degli effluenti di allevamento non palabili

La più comune pratica agricola prevede il pompaggio degli effluenti di allevamento dalla vasca di raccolta al carrobotte per il trasporto in campo, dove successivamente avviene la distribuzione. I carrobottes ammissibili devono possedere gli organi atti alla distribuzione dell'effluente d'allevamento, così come descritti nel precedente paragrafo 3 di questo capitolo.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

devono essere dotati di attrezzature per la distribuzione dell'effluente d'allevamento, esclusivamente delle seguenti tipologie alternative:

- per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel precedente paragrafo 2.1;
- per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel precedente paragrafo 2.2;
- ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel precedente paragrafo 2.3.

5. Attrezzature ed altre spese ammissibili per la gestione di effluenti di allevamento non palabili

Sono ammissibili a finanziamento anche le seguenti attrezzature e spese:

- a) Attrezzature da installare sulla trattrice o sulla macchina operatrice:
 - sistema di guida assistita e/o automatizzata, per l'adattamento di trattrici già presenti in azienda, in grado di garantire l'attivazione della distribuzione degli effluenti con applicativi integrati e gestibili dal posto di guida;
 - sistema di localizzazione GPS con precisione sub-metrica da installare su trattrici o macchine operatrici già presenti in azienda;
 - attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti da installare sulle macchine operatrici già presenti in azienda per la distribuzione degli effluenti.
- b) Attrezzature per le vasche di stoccaggio:
 - attrezzature (sensori) integrate al sistema di distribuzione per il monitoraggio del livello degli effluenti nella vasca;
 - sistema di miscelazione;

- attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti.
- c) Spese sostenute nell'ambito del sistema di gestione degli effluenti di allevamento per acquisto di sistemi informatici (hardware e software) in grado di:
- gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
 - predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
 - integrare le informazioni sul livello degli effluenti nelle vasche di stoccaggio nel sistema di distribuzione;
 - gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
 - registrare le operazioni svolte, compreso il trasporto in campo degli effluenti;
 - registrare le quantità distribuite;
 - archiviare gli eventi di distribuzione su supporto informatico.

CAPITOLO 6 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEI FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

6.1 Condizioni indispensabili di ammissibilità

Le nuove macchine operatrici, attrezzature e spese elencate al presente capitolo 6 sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- 1) devono essere destinate a costituire un nuovo sistema aziendale di gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento o, in alternativa, a completare i sistemi aziendali già avviati.
- 2) **in entrambi i casi di cui al punto 1), il sistema di gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento deve possedere caratteri di efficienza ed innovazione, vale a dire essere costituito da macchine, attrezzature e sistemi informativi che devono essere contemporaneamente presenti ed in possesso delle seguenti dotazioni/caratteristiche minime ed essenziali:**
 - A) Dotazioni della trattrice o della macchina operatrice:
 - sistemi di guida assistita e/o automatizzata installati sulle trattrici in grado di garantire l'attivazione della distribuzione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento con applicativi integrati e gestibili dal posto di guida;
 - sistema di localizzazione GPS con precisione sub-metrica installato sulla trattrice o sulla macchina operatrice;
 - macchina operatrice con sistema di spandimento a rateo variabile (VRT);
 - sistema di controllo della quantità di effluente distribuito in relazione alla velocità di avanzamento;
 - B) Il sistema di gestione dei fertilizzanti deve inoltre prevedere almeno:
 - l'analisi dei terreni per caratterizzare i mappali, eseguita almeno due volte nel corso del periodo di durata degli impegni;
 - la mappatura delle produzioni;
 - l'impiego di sistemi informatici (hardware e software) in grado di:
 - a) gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
 - b) predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
 - c) gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
 - d) registrare le operazioni svolte;
 - e) registrare le quantità distribuite;
 - f) archiviare gli eventi di distribuzione su supporto informatico per un periodo di almeno 5 anni, decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo.

Il richiedente si deve impegnare a utilizzare e a mantenere in efficienza il sistema di gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento per un periodo di almeno cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo della seconda rata del premio, e a conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo.

6.2 Macchine operatrici e attrezzature ammissibili

Sono ammissibili le nuove macchine operatrici e attrezzature di seguito descritte.

1. Spandiconcime a rateo variabile con limitazione della distribuzione laterale

Gli spandiconcime dotati di dispositivi "a rateo variabile" o VRT consentono la regolazione punto per punto della dose di concime distribuito, determinandola sulla base delle informazioni di distribuzione caricate nel sistema informatico, e gestendola dal posto di guida della trattrice.

La macchina operatrice è in grado di modulare la quantità di concime distribuita in primo luogo secondo quanto contenuto nella "mappa di prescrizione" caricata, ma anche in relazione alla velocità di avanzamento lungo il campo.

In determinate situazioni, ad esempio nel caso di trattamenti in prossimità di corsi d'acqua, deve essere possibile regolare la larghezza di lavoro attraverso appositi limitatori laterali, evitando così perdite di prodotto e potenziali fonti di inquinamento.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono essere corredati di dispositivi VRT in grado di regolare la dose di concime distribuita anche in base alla velocità di avanzamento;
- devono essere dotati di sistemi per la limitazione laterale della larghezza di lavoro.

Non sono ammissibili kit VRT per l'adattamento di macchine già presenti in azienda.

Caratteristiche della tecnologia "a rateo variabile" o VRT (Variable Rate Technology)

È una tecnologia che consente alle macchine operatrici che ne siano dotate di modulare la quantità di prodotto distribuito in campo (fertilizzanti, acqua d'irrigazione, prodotti fitosanitari) a partire da istruzioni di intervento caricate nel loro sistema, in relazione alla loro posizione nell'appezzamento trattato e alla velocità di avanzamento della macchina stessa.

Il calcolo della dose da distribuire avviene attraverso l'analisi di dati provenienti da immagini multi-spettro ad alta risoluzione ottenute tramite telerilevamento, solitamente immagini satellitari all'infrarosso.

L'analisi di immagini telerilevate da satellite o drone deve essere effettuata dal tecnico aziendale che, attraverso l'utilizzo di particolari programmi informatici (fase di post-processing), definisce il programma di distribuzione più appropriato per le diverse aree e produce le mappe operative necessarie a trasferire queste informazioni alla macchina operatrice.

Le macchine dotate di tecnologia VRT posseggono un rilevatore GPS che determina in continuo la posizione della macchina nell'appezzamento trattato.

In fase di utilizzo un software confronta questo dato spaziale con la mappa di distribuzione caricata nel sistema e determina, punto per punto, il quantitativo di prodotto da distribuire. Grazie alla tecnologia VRT la macchina è in grado di modulare, misurare e registrare la dose di prodotto rilasciato anche in funzione della velocità di avanzamento.

2. Attrezzature e altre spese ammissibili per la gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento

- a) Attrezzature da installare sulla trattrice o sulla macchina operatrice:
- sistema di localizzazione GPS con precisione sub-metrica da installare su trattrici o macchine operatrici già presenti in azienda;

- attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento, da installare sulle macchine operatrici già presenti in azienda per la distribuzione dei fertilizzanti stessi.
- b) Spese sostenute nell'ambito del sistema di gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento, per acquisto di sistemi informatici (hardware e software) in grado di:
- gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
 - predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
 - gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
 - registrare le operazioni svolte;
 - registrare le quantità distribuite;
 - archiviare gli eventi di distribuzione su supporto informatico.

CAPITOLO 7 – SISTEMI DI GUIDA SEMI-AUTOMATICA PER TRATTRICI O MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI

Sono sistemi di navigazione tramite posizionamento GPS, da installare sulla trattrice o sulla macchina operatrice semovente, che consentono la guida semiautomatica, intervenendo direttamente sullo sterzo.

Il tracciato è determinato e mantenuto dal sistema in modo tale da ottimizzare e razionalizzare le operazioni di campo, permettendo al contempo la registrazione dei dati di posizione e il controllo di quanto viene svolto.

Questi sistemi trovano particolare applicazione durante le fasi di preparazione del terreno e soprattutto nel corso delle operazioni di semina, concimazione o trattamento con prodotti fitosanitari, evitando, ad esempio, la sovrapposizione tra le fasce trattate.

L'intervento dell'operatore è richiesto solamente in fase di manovra, non nel corso del lavoro.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono essere nuovi dispositivi per l'adattamento di trattrici o macchine operatrici semoventi già presenti in azienda;
- devono consentire il controllo attivo dello sterzo per il mantenimento del tracciato di guida.

Al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo della seconda rata del premio, il richiedente deve allegare una dichiarazione con la quale si impegna a:

- **conservare le registrazioni delle suddette lavorazioni del terreno e delle operazioni colturali eseguite mediante il sistema di guida ammissibile, per un periodo di almeno 5 anni decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo stesso;**
- **dimostrare di utilizzare il sistema oggetto di contributo per almeno 60 giorni l'anno nei terreni in conduzione, indicati nel fascicolo aziendale Sis.Co., per le suddette lavorazioni del terreno e operazioni colturali.**

ALLEGATO 3 - BILANCIO D'ESERCIZIO, DI CUI AL PARAGRAFO 27, lettera n)**CONTO ECONOMICO**

	ANNI				
	N	N+1	N+2	N+3	N+4

RICAVI

VEGETALE					
- vendita di cereali					
- vendita foraggi					
- vendita frutta					
- vendita ortaggi					
- vendita uva					
- vendita vino					
- vendita semente					
- vendita ALTRO					
TOTALE VEGETALE	€	€	€	€	€

ANIMALE					
- vendita latte					
- vendita carne					
- vendita uova					
- vendita animali					
- vendita ALTRO					
TOTALE ANIMALE	€	€	€	€	€

ATTIVITA' CONNESSA					
- attività di trasformazione					
- attività di vendita diretta					
- agriturismo					
- produzione di energia					
- attività di servizi					
- attività connessa ALTRO					
TOTALE ATTIVITA' CONNESSA	€	€	€	€	€

ALTRO					
- ricavi da soccida					
- vendita macchine					
- vendita terreno					
- PAC					
- PSR					
- premi latte					
- altri contributi					
- rimborsi assicurazione					
- ALTRO					
TOTALE ALTRO	€	€	€	€	€

PRODUZIONE LORDA VENDIBILE (TOTALE RICAVI)	€	€	€	€	€
---	---	---	---	---	---

COSTI

<i>VEGETALE</i>					
- acquisto semente					
- acquisto fertilizzanti					
- acquisto diserbanti					
- acquisto prodotti fitosanitari					
- costi ALTRO					
TOTALE VEGETALE	€	€	€	€	€

<i>ANIMALE</i>					
- animali vivi					
- medicinali e spese veterinarie					
- mangimi					
- foraggi					
- lettiera					
- costi ALTRO					
TOTALE ANIMALE	€	€	€	€	€

<i>ATTIVITA' CONNESSA</i>					
- costi attività trasformazione					
- costi attività vendita diretta					
- costi agriturismo					
- costi produzione di energia					
- costi attività di servizi					
- attività connessa ALTRO					
TOTALE ATTIVITA' CONNESSA	€	€	€	€	€

<i>ALTRO</i>					
- gasolio/olii					
- energia elettrica/gas					
- acqua					
- manutenzione strutture					
- assicurazione					
- manutenzione parco macchine					
- costi per servizi conto terzi					
- spese amministrative e contabili					
- affitti					
- diritti di produzione					
- leasing macchinari					
- ALTRO					
TOTALE ALTRO	€	€	€	€	€

TOTALE COSTI	€	€	€	€	€
---------------------	---	---	---	---	---

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) (RICAVI - COSTI)	€	€	€	€	€
---	---	---	---	---	---

<i>AMMORTAMENTI</i>					
- ammortamenti macchine e attrezzi					
- ammortamenti impianti					
- ammortamenti fabbricati					
- ammortamenti piantagioni					
TOTALE AMMORTAMENTI	€	€	€	€	€

PRODOTTO NETTO (MOL - AMMORTAMENTI)	€	€	€	€	€
--	---	---	---	---	---

<i>COSTI DEL PERSONALE</i>					
- salari e stipendi					
- contributi (titolari e dipendenti)					
- TFR					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE	€	€	€	€	€

REDDITO OPERATIVO (PRODOTTO NETTO-COSTI PERSONALE)	€	€	€	€	€
---	---	---	---	---	---

<i>ALTRE ENTRATE</i>					
- proventi straordinari					
- interessi attivi					
TOTALE ALTRE ENTRATE	€	€	€	€	€

<i>ALTRE USCITE</i>					
- sanzioni					
- imposte e tasse (esclusa IVA)					
- IVA					
- costi straordinari					
- interessi passivi					
- rimborso quota capitale finanziamenti in essere					
TOTALE ALTRE USCITE	€	€	€	€	€

REDDITO NETTO (UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO)	€	€	€	€	€
--	---	---	---	---	---

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	<i>esercizio precedente</i>	<i>ultimo esercizio</i>
CAPITALE FONDIARIO		
- terreni		
- fabbricati rurali		
- altri fabbricati		
- ALTRO		
TOTALE CAPITALE FONDIARIO	€	€
CAPITALE AGRARIO		
- impianti, macchine e attrezzature		
- bestiame da vita		
- impianti arborei		
- scorte vive (animali da carne)		
- scorte morte (magazzino)		
- ALTRE immobilizzazioni materiali		
TOTALE CAPITALE AGRARIO	€	€
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
- partecipazioni		
- ALTRO		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€	€
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
- titoli PAC		
- diritti reimpianto vigneti		
- certificati verdi		
- marchi		
- ALTRO		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	€
DISPONIBILITA' FINANZIARIA		
- rimanenze finali		
- anticipazioni colturali		
TOTALE DISPONIBILITA'	€	€
LIQUIDITA' DIFFERITA		
- crediti a breve		
- crediti a medio termine		
- crediti verso Erario, INPS, etc.		
TOTALE LIQUIDITA' DIFFERITA	€	€
LIQUIDITA'		
banca c/c		
Titoli e fondi		
Cassa		
TOTALE CASSA	€	€
TOTALE ATTIVO (CAPITALE INVESTITO)	€	€

PASSIVO

PASSIVITA'		
- debiti a breve termine entro 12 mesi		
- debiti verso fornitori		
- fidejussioni rilasciate		
- mutui		
- prestiti		
- finanziamenti		
- leasing		
- ALTRO		
TOTALE PASSIVITA'	€	€

ALTRE PASSIVITA'		
- debiti verso Erario, INPS, etc.		
- fondo d'ammortamento		
- TFR		
- ALTRO		
TOTALE ALTRE PASSIVITA'	€	€

TOTALE PASSIVO	€	€
-----------------------	---	---

MEZZI PROPRI AZIENDALI (CAPITALE NETTO)	€	€
--	---	---

Data, _____

Firma _____

_____ . _____

ALLEGATO 4 – RIDUZIONI**PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP)
Regolamento (UE) 2021/2115****Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia****Intervento SRE01 “Insediamento giovani agricoltori” – Anno 2025****Modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio per violazioni di impegni ed altri obblighi****PREMESSA**

Il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024 (di seguito D.M. 93348/2024), avente ad oggetto “*Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027*”, dà attuazione al Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 (di seguito D. lgs. n. 42/2023), individuando, tra l’altro, la metodologia di calcolo delle sanzioni amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dai pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

Per quanto riguarda gli interventi non connessi alle superfici e agli animali il sopraccitato D.M., all’articolo 15, comma 8, demanda alle Autorità di gestione regionali/provinciali del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 (di seguito PSP 2023-2027), sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, l’emanazione di specifici provvedimenti relativi all’individuazione:

- a) delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
- b) dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell’Allegato 5 del D.M. stesso;
- c) dei casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell’obiettivo dell’Intervento e che comportano l’esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall’Intervento stesso;
- d) dei casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Pertanto, il presente documento:

- disciplina a livello regionale l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 15 del D.M. 93348/2024, con riferimento all’Intervento SRE01 - Insediamento giovani agricoltori;
- riassume i casi di inosservanze/inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del premio concesso o da concedere al beneficiario.

DEFINIZIONI

INTERVENTO: strumento di sostegno del PSP 2023-2027.

IMPEGNO: vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce a un Intervento del PSP 2023 - 2027. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione dell’importo dell’aiuto e può portare fino all’esclusione dal premio.

GRUPPO DI IMPEGNI: insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni e omogenei (articolo 2, lettera aa), del D.M. 93348/2024).

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE: importo spettante al beneficiario a cui si applica la sanzione. Il montante può essere rappresentato dall’importo dell’intero Intervento o di una sola Azione, se prevista.

INOSSERVANZA: qualsiasi irregolarità o inadempienza per mancato rispetto degli impegni o degli obblighi previsti dall’Intervento (articolo 2, D.M. 93348/2024).

RIDUZIONE DEL PREMIO PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO: riduzione percentuale del premio calcolata in base a *Gravità-Entità-Durata* e Ripetizione (articolo 15, D. lgs. n. 42/2023).

GRAVITÀ DELL'INOSSERVANZA: rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma che non sono stati rispettati (articolo 2, D.M. 93348/2024).

PORTATA o ENTITÀ DELL'INOSSERVANZA DI UN IMPEGNO: impatto dell'inosservanza che può essere limitato all'azienda oppure più ampio (articolo 2, D.M. 93348/2024).

PERSISTENZA o DURATA DELL'INOSSERVANZA: parametro dipendente in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto dell'inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli (articolo 2, D.M. 93348/2024).

RIDUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELL'AIUTO: riduzione dell'importo dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

AZIONE CORRETTIVA - intervento che il beneficiario deve eseguire per sanare un'inosservanza ad un impegno, che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'intervento. A fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non viene applicata.

SANZIONE: riduzione o esclusione dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato (articolo 2, D.M.93348/2024).

RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO: inosservanza accertata più di una volta di uno stesso impegno o gruppo di impegni dello sviluppo rurale nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza (articolo 2, D.M. 93348/2024).

REVOCA: recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo, di pagamento di rate, o di pagamento annuale.

AZIONE CORRETTIVA: intervento che il beneficiario deve eseguire per sanare un'inosservanza ad un impegno, che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'intervento. A fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non viene applicata.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PREMIO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità. Le condizioni di ammissibilità vengono verificate al momento della presentazione della domanda di sostegno e di pagamento, nelle fasi istruttorie e di controllo (ammissibilità, pagamento I rata, pagamento II rata, controlli in loco ed ex post).

Le condizioni previste dalle disposizioni attuative per presentare la domanda devono essere mantenute per tutto il periodo di impegno.

Qualora venga richiesto il cambio del beneficiario del premio, il subentrante deve possedere i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'accesso al premio.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PREMIO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

Il beneficiario al momento della presentazione della domanda di sostegno si assume gli impegni previsti dalle disposizioni attuative e gli altri obblighi di Intervento.

In caso di violazione di impegni e obblighi viene applicata all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, una riduzione o l'esclusione, come di seguito specificato.

Le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario, vengono di seguito definite sanzioni.

Le sanzioni non si applicano nei seguenti casi (articolo 1, D.M. n. 93348/2024):

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro;
- c) inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116.

Per ciascuna violazione relativa a impegni o a gruppi di impegni previsti dalle disposizioni attuative, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'allegato 5 del D.M. n. 93348/2024 – “*Riduzioni per la violazione di impegni e altri obblighi (di seguito Impegni) per operazioni non connesse alle superfici e gli animali (articolo 15)*”.

METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO

Ai fini del calcolo delle riduzioni del premio, gli impegni di Intervento affini possono essere riuniti in “gruppo di impegni”.

Il montante è l'importo complessivo del premio interessato dalla violazione.

L'inosservanza/irregolarità viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- Gravità - parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dall'impegno;
- Entità - parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- Durata - parametro dipendente in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto.

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

Livello di infrazione Basso = 1;

Livello di infrazione Medio = 3;

Livello di infrazione Alto = 5.

Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata.

Per l'intervento SRE01 gli impegni non sono stati raggruppati in “gruppi di impegni” per il calcolo delle riduzioni.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata,

Il valore ottenuto si arrotonda al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			

si procede alla somma dei tre valori (3+1+3) = 7 e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Il punteggio ottenuto per ogni impegno violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella, al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione individuata da Regione Lombardia
Inferiore a 3	3
Tra 3 (compreso) e inferiore a 4	5
Uguale o superiore a 4	7

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo "Inferiore a 3") dell'importo totale dell'Intervento a cui si riferisce l'impegno violato.

Per ciascun impegno violato si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni degli impegni afferenti all'Intervento e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'Intervento.

Ripetizione delle inadempienze, inadempienze gravi, prove false.

In caso di ripetizione dell'inosservanza/irregolarità è applicata una maggiorazione della riduzione dell'importo, riferita all'impegno violato, rispetto alle percentuali di riduzione definite per gravità, entità e durata, pari al doppio di quanto previsto.

Un'inosservanza/irregolarità si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il premio è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento o Azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo (art. 15, comma 10, D.M. 93348/2024).

Inoltre, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure non abbia fornito all'Autorità di Controllo per negligenza le necessarie informazioni, si applicano le medesime conseguenze previste per un'inosservanza grave (articolo 15, comma 10, D.M. 93348/2024).

IMPEGNI PREVISTI PER L'INTERVENTO SRE01

Le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Intervento SRE01 indicano, al paragrafo 27, gli impegni per i quali, in caso di mancato rispetto, è prevista la decadenza parziale o totale del premio.

In tabella 1 sono riportati gli impegni che determinano la decadenza parziale per l'Intervento SRE01. In caso di mancato rispetto dell'impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

TABELLA 1: INTERVENTO SRE01 – “Insediamento giovani agricoltori” - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE AGLI IMPEGNI						
GRUPPI DI IMPEGNI	IMPEGNI CHE DETERMINANO LA DECADENZA PARZIALE	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	AZIONE CORRETTIVA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
		Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
1	Presentare la domanda di pagamento della II rata entro il 60° giorno dalla data ultima di fine Piano. La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data ultima di fine Piano aziendale (*)	(1)	(1)	(1)		Intervento N.B. – Decadenza totale dal premio in caso di mancata presentazione della domanda di pagamento entro il 90° giorno dalla data ultima di fine Piano aziendale
2	Rispettare le norme in materia di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro	(5)	(3)	(5)		Intervento
3	Redigere un bilancio d'esercizio annuale per un periodo di dieci anni dalla data di concessione del premio	(1) Mancata redazione del bilancio per un anno o più, fino massimo 3 anni anche non consecutivi (3) Mancata redazione del bilancio da 4 anni a 6 anni, anche non consecutivi (5) mancata redazione del bilancio per 7 anni o più, fino massimo 10 anni non consecutivi	Segue la gravità	(1) Mancata redazione del bilancio per un anno o più, fino massimo 4 anni anche non consecutivi (3) Mancata redazione del bilancio per 5 anni o più, fino massimo 10 anni non consecutivi		Intervento

TABELLA 1: INTERVENTO SRE01 – “Insediamento giovani agricoltori” - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE AGLI IMPEGNI						
GRUPPI DI IMPEGNI	IMPEGNI CHE DETERMINANO LA DECADENZA PARZIALE	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	AZIONE CORRETTIVA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
4	Completare il Piano aziendale entro i termini stabiliti e raggiungere completamente almeno uno degli Obiettivi operativi programmati, tramite la realizzazione di almeno una delle azioni ad esso connesse e indicate nel Piano aziendale stesso (*)	<p>(1) Mancata realizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> di 1 su 4 azioni, oppure di 1 o 2, rispettivamente, su 5 o 6 azioni previste dal Piano aziendale; <p>(3) Mancata realizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> di 1 su 3 azioni, oppure di 2 su 4 azioni, di 3 su 5 o 6 azioni previste dal Piano aziendale; <p>(5) Mancata realizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> di 1 su 2 azioni, oppure di 2 su 3 azioni, di 3 su 4 azioni, di 4 su 5 azioni, di 4 o 5 su 6 azioni previste dal Piano aziendale 	Segue la gravità	Segue la gravità		Intervento N.B. - Decadenza totale dal premio in caso di non raggiungimento di almeno uno degli Obiettivi operativi programmati (tramite la realizzazione di almeno una azione)
5	Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR (**) sul sito web/social media (dove presenti)	<p>(1) informazioni incomplete</p> <p>(3) informazioni assenti</p>	Segue la gravità	Segue la gravità	Aggiornare il sito web/social media con le informazioni previste entro 20 giorni dall'accertamento dell'inadempienza	Intervento

(*) Impegno che, a seconda del livello dell'inadempienza riscontrata, può determinare, se non rispettato, la decadenza parziale o totale della domanda di premio.

(**) Secondo quanto indicato dal Decreto n. 5456/2024 e ss.mm.ii. dell'AdGR “Disposizioni in materia di informazioni e pubblicità” pubblicato all'indirizzo: [Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione \(regione.lombardia.it\)](#)

ALLEGATO 5 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Regione Lombardia
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679
Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) – Bandi interventi a superficie e strutturali

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati

personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Complemento Sviluppo rurale	<p>Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003;</p> <p>REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica</p>	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

	<p>agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i;</p> <p>Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.;</p> <p>Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.</p>	
--	---	--

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici e privati quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;

- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica

nonché ad altri soggetti pubblici individuati di volta in volta per lo svolgimento di specifiche attività istituzionali.

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- E.R.S.A.F., per le attività di controllo degli interventi CSR;
- Finlombarda S.p.A., per la gestione dello strumento finanziario;
- Comunità montane, per le istruttorie relative agli interventi del CSR;

- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;

- Gruppi di Azione Locale (GAL), per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale;

- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo;

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 26.01.2026